



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 345

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 29 ottobre 2024

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 16

2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 12) » 18

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria » 19

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 21

Plenaria » 24

2^a - Giustizia:

Plenaria » 32

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 140) » 44

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	45
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 103)</i>	»	59
<i>Plenaria</i>	»	59
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76)</i>	»	82
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i>	»	82
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	83
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81)</i>	»	83
<i>Plenaria</i>	»	84
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	96
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 125)</i>	»	106
<i>Plenaria</i>	»	106
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	121

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	129
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	130

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato V. Adempimenti urgenti</i>	<i>Pag.</i>	131
<i>Plenaria</i>	»	131
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	132

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

<i>Plenaria</i>	»	133
---------------------------	---	-----

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22) Pag. 137

ERRATA CORRIGE Pag. 138

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 29 ottobre 2024

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 gennaio 2024 e proseguito nelle sedute del 23 gennaio, 12 marzo, 16 e 22 ottobre 2024.

Il relatore, senatore BALBONI (*Fdi*), fa preliminarmente presente che, nel richiamare l'esposizione introduttiva effettuata in data 16 gennaio 2024 – nella quale è stata ricostruita la complessa vicenda da cui origina il caso in esame – appare opportuno rammentare che la questione ha ad oggetto la richiesta dell'onorevole Giovanardi di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale in relazione all'utilizzo di videoregistrazioni effettuate da un privato nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.

In estrema sintesi si ricorda che, nel corso della precedente legislatura, il relatore Pillon avanzò due proposte distinte, che furono entrambe approvate dalla Giunta.

In data 16 novembre 2021, la Giunta deliberò, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la promozione di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, in relazione all'utilizzazione in giudizio contro l'onorevole Giovanardi delle videoriprese effettuate da un privato

senza preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera competente *ex* articolo 68, terzo comma, della Costituzione (*Doc. XVI*, n. 8, XVIII legislatura).

Successivamente, il 19 gennaio 2022, la Giunta approvò, a maggioranza, la proposta volta al riconoscimento della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per tutti i capi di imputazione di cui al documento allora in esame (*Doc. IV-ter*, n. 14, XVIII legislatura). Tale proposta fu confermata dall'Assemblea del Senato, in data 16 febbraio 2022.

Il sopracitato *Doc. XVI*, n. 8, inerente alla proposizione del conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, non fu quindi mai esaminato dall'Aula, essendo stata la questione – di fatto – « assorbita » dalla successiva delibera sull'insindacabilità.

Come noto, il Tribunale di Modena promuoveva quindi un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la delibera di insindacabilità adottata dal Senato; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 218 del 2023, dichiarava inammissibile il conflitto nella parte inerente al reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'articolo 341-*bis* del codice penale e annullava invece la stessa delibera nella parte in cui si riferiva agli addebiti di cui agli articoli 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) del codice penale.

Con gli atti attualmente deferiti dalla Presidenza del Senato l'onorevole Giovanardi, richiamando la delibera della Giunta del 16 novembre 2021 (la quale, si ribadisce, non fu esaminata dall'Aula del Senato nella precedente legislatura) e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 2023, ha chiesto che la questione fosse nuovamente sottoposta all'attenzione della Giunta.

Nella seduta del 23 gennaio 2024, la Giunta ha approvato un'integrazione istruttoria indirizzata all'autorità giudiziaria volta ad accertare l'eventuale avvenuto utilizzo delle videoriprese in questione anche nei confronti dell'onorevole Giovanardi; a seguito dei riscontri forniti dal Tribunale, in data 12 marzo 2024 è stata approvata un'ulteriore integrazione istruttoria con cui è stato chiesto a quest'ultimo che il Senato fosse informato – anche alla luce del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato – della data dell'udienza nella quale si sarebbe assunta la decisione in merito a tale utilizzazione, nonché l'esito della stessa.

Con missiva pervenuta il 17 settembre 2024 il Tribunale di Modena ha inviato al Senato ulteriore documentazione, che è stata trasmessa dal Presidente del Senato alla Giunta in data 18 settembre 2024.

Con l'ordinanza inviata, il Tribunale ha sciolto la riserva in ordine a plurime questioni sollevate dalle parti nell'udienza del 27 marzo 2024; tra queste, per quanto di interesse nel procedimento *de quo*, si annoverano anche le eccezioni – prospettate dalla difesa dell'imputato – inerenti alla declaratoria di inutilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate da un privato.

Precisa l'autorità precedente che si tratta di videoregistrazioni degli incontri avvenuti nelle date del 12, 19 luglio e 18 ottobre 2014 fra l'imputato ed il signor Alessandro Bianchini e da quest'ultimo effettuate all'insaputa dell'allora senatore Giovanardi; in alcuni casi, nel corso di tali incontri, il parlamentare intratteneva conversazioni telefoniche con terzi soggetti, che venivano anch'esse registrate.

Sotto un primo profilo, il Tribunale esclude che la videoregistrazione, nella parte relativa al colloquio fra il parlamentare ed il Bianchini, possa integrare un'indebita intercettazione o acquisizione di corrispondenza. Viene a tale proposito richiamata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che « *deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto d'intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi* » (Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 36747 depositata il 24 settembre 2003). A suffragio delle proprie argomentazioni, ha peraltro richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ove rileva che « *Quello di "corrispondenza" è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza* ». Tale affermazione avrebbe, ad avviso del Tribunale, « *definito la nuova estensione della nozione di comunicazione qui applicabile* », sicché « *un colloquio fra due persone presenti non può quindi rientrare nella nozione di corrispondenza* ».

L'autorità giudiziaria conclude sostenendo che la clandestinità della registrazione non integri la nozione di « intercettazione » e che di conseguenza non siano affette da alcun vizio le videoregistrazioni che avevano ad oggetto le conversazioni del senatore Giovanardi con il Bianchini.

Il secondo profilo esaminato è quello inerente alla questione della videoregistrazione da parte del Bianchini, durante i predetti incontri, anche di conversazioni telefoniche del senatore con terze persone. Richiamandosi ulteriormente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Tribunale sostiene che la circostanza che il Bianchini abbia registrato anche le conversazioni telefoniche, cui il senatore Giovanardi lo aveva fatto assistere, non modificherebbe i profili oggettivi e funzionali della questione. In tal caso, nella comunicazione videoregistrata « in via mediata », la riservatezza sarebbe di per sé venuta meno dal momento che « *quanto video-registrato non eccedeva il perimetro cui l'autore della ripresa aveva accesso con il consenso dell'autore della conversazione* ». L'autorità precedente ritiene sostanzialmente che il significato pratico del fatto non sia differente da quello del caso in cui il senatore Giovanardi avesse riferito al Bianchini il contenuto della conversazione; secondo il Tribunale, non era qui in rilievo alcun segreto d'ufficio, ma soltanto un tema di riservatezza cui il medesimo titolare aveva abdicato. Sarebbe poi « *persino di specifico significato, nella prospettiva dell'art. 68 Cost. [...], la considerazione che il soggetto che aveva abdicato alla riservatezza era*

proprio quello cui le garanzie in rilievo afferiscono ». Ad avviso del Tribunale, quindi, « *il soggetto presente alla conversazione, mediante la registrazione, altro non ha fatto che documentare quanto, in ragione del consenso prestato dal titolare della garanzia, era caduto sotto la sua diretta percezione* ».

In virtù di tali argomentazioni il Tribunale di Modena ha quindi rigettato l'eccezione relativa alla dedotta inutilizzabilità delle videoregistrazioni.

La tesi del Tribunale di Modena non può essere accolta, ponendosi *contra constitutionem*.

Come noto, il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione stabilisce che « *per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza* » è necessaria l'autorizzazione da parte della Camera competente.

Nel concetto di « intercettazioni » di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione non possono rientrare le registrazioni e le captazioni effettuate nascostamente o fraudolentemente dai privati, anche alla luce della circostanza che l'inciso « *in qualsiasi forma* » contenuto nella norma citata rende ancora più pregnante la valenza « ampia » e per così dire « omnicomprensiva » della fattispecie di « intercettazione di conversazioni ».

Se infatti in quest'ultima rientrano certamente le intercettazioni in tese « in senso stretto » (ossia disposte dall'autorità giudiziaria e dalla stessa utilizzate nei confronti di un parlamentare) ed i tabulati (non citati espressamente dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, ma riconducibili a tale ambito, come precisato dalla Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. 38 del 2019), sono certamente da ricomprendersi nella nozione anche le intercettazioni « in senso ampio », ossia le registrazioni e le captazioni – specialmente quelle effettuate in maniera occulta – acquisite da privati, se poi utilizzate dall'autorità giudiziaria nei confronti di un parlamentare.

Le intercettazioni « *in qualsiasi forma* » richiamate dalla predetta norma costituzionale non possono essere infatti limitate alla sola fattispecie delle intercettazioni in senso stretto, atteso che tale indebita interpretazione restrittiva non solo contrasta col testo costituzionale (e in particolare con l'inciso « *in qualsiasi forma* »), ma sarebbe foriera di effetti pratici del tutto irragionevoli ed illogici.

Un primo effetto di palese irragionevolezza della predetta tesi interpretativa restrittiva emerge dalla circostanza che la Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019 – relativa all'acquisizione dei tabulati telefonici del medesimo parlamentare – precisa testualmente che « *non è possibile muovere, come invece fa il giudice rimettente (sempre alla luce della disciplina processuale vigente), dal presupposto che tra il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, da un lato, e il documento che rivela i dati estrinseci di queste, dall'altro, sussista una differenza "ontologica"* » (vedi punto 2.3 della parte in diritto della citata sentenza).

La Consulta sottolinea inoltre che « *il duplice riferimento, nell'art. 68, terzo comma, Cost., a "conversazioni o comunicazioni", induce a ritenere che al contenuto di una conversazione o di una comunicazione, siano accostabili, e risultino perciò protetti dalla garanzia costituzionale, anche i dati puramente storici ed esteriori, in quanto essi stessi "fatti comunicativi" ».*

La Corte costituzionale nella stessa pronuncia evidenzia inoltre che la garanzia dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione « *può estendersi ad un atto investigativo idoneo a incidere sulla libertà di comunicazione del parlamentare »*, affermando altresì che « *tale capacità intrusiva assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino che è altresì parlamentare abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione ».*

Tali affermazioni chiare e precise della Corte costituzionale, inerenti alla materia dei tabulati, trovano un rilievo ancora più pregnante per quel che concerne le videoregistrazioni effettuate da privati, atteso che, se il tabulato telefonico consente solo la localizzazione del parlamentare e l'individuazione dei destinatari delle telefonate, senza in alcun modo svelare contenuti della sua sfera comunicativa, al contrario le videoregistrazioni effettuate nascostamente dai privati nei confronti del parlamentare espletano un effetto marcatamente più intrusivo rispetto alla sua sfera comunicativa, rivelando i contenuti delle sue conversazioni.

A suffragio di tale argomentazione si può osservare che la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 (citata sotto altro aspetto dal Tribunale di Modena), anche se con riguardo al profilo del sequestro di corrispondenza, ha avuto modo di affermare che « *[...] se, dunque, l'acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute (quali quelli memorizzati in un tabulato) gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost., è impensabile che non ne fruisca, invece, il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario: operazione che consente di venire a conoscenza non soltanto dei dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche del loro contenuto, e dunque di attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore ».*

In altri termini, se i tabulati telefonici sono qualificabili come « *intercettazioni di conversazioni o comunicazioni »* ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione – come precisato a chiare lettere dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019 – a maggior ragione non può non intendersi configurabile come intercettazione di conversazioni, nell'accezione posta dalla norma costituzionale, una videoripresa effettuata nascostamente da un privato che carisca brani di conversazione di un parlamentare.

Va poi evidenziato che se la richiesta di autorizzazione all'utilizzo deve essere avanzata per le intercettazioni assunte dalla polizia giudiziaria – su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari – su un'utenza telefonica di un terzo, come ha chiarito più volte la Corte costituzionale, a

maggior ragione essa dovrebbe essere presentata per le registrazioni effettuate nascostamente da soggetti privati col proprio cellulare, ovviamente ove l'autorità giudiziaria procedente voglia utilizzarle nei confronti di un soggetto avente la qualifica di parlamentare all'epoca dei fatti. Diversamente opinando si arriverebbe al paradosso per cui l'autorità giudiziaria dovrebbe preventivamente richiedere l'autorizzazione, qualora le intercettazioni fossero disposte nell'ambito delle proprie attività di indagine, mentre potrebbe lecitamente acquisire al processo le registrazioni delle conversazioni private di un parlamentare effettuate nascostamente da qualsiasi cittadino col proprio cellulare, con conseguente sostanziale elusione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Come infatti a nessuno verrebbe mai in mente di pensare che la polizia giudiziaria possa registrare nascostamente le conversazioni di un parlamentare e poi impiegare quelle conversazioni in un processo penale senza autorizzazione della Camera di appartenenza, a maggior ragione non possono certo essere acquisite – senza autorizzazione – le stesse registrazioni se effettuate nascostamente da un privato.

Si rende opportuno ribadire infatti che se è pur vero che la Corte di Cassazione (richiamata dal Tribunale di Modena) ha escluso che le registrazioni di conversazioni tra presenti siano ricomprese nella nozione di intercettazione, occorre tuttavia rimarcare che, nel caso in esame, la differenza fondamentale rispetto alle fattispecie oggetto della giurisprudenza citata consiste nel fatto che uno dei due interlocutori era un parlamentare in carica: appare evidente come la nozione di « intercettazione » a cui fare riferimento debba in tal caso rinvenirsi non meramente in quella fornita dal codice di procedura penale, ma in quella di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che ha posto a tutela dei parlamentari una speciale garanzia a tutela dell'esercizio delle proprie funzioni, stabilendo la necessità dell'autorizzazione da parte della Camera competente per sottoporre questi ultimi ad intercettazioni, « *in qualsiasi forma* », di conversazioni o comunicazioni.

Se ciò vale per la videoregistrazione delle conversazioni tra il senatore Giovanardi ed il Bianchini, a maggior ragione la domanda di autorizzazione all'utilizzazione avrebbe dovuto essere richiesta al Senato in relazione alle telefonate del parlamentare captate nel corso degli incontri registrati. Qualora, infatti, tali conversazioni telefoniche fossero state acquisite da parte dell'autorità giudiziaria nella modalità « ordinaria », anche ad esempio mediante intercettazione ambientale, riguardando un senatore in carica avrebbero dovuto senz'altro (previo svolgimento delle varie fasi procedurali previste dal codice di procedura penale e del relativo vaglio dell'autorità procedente, garanzie poste a tutela di ogni cittadino « comune »), essere oggetto di autorizzazione da parte della Camera competente, secondo il modulo procedurale di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 140 del 2003.

Non si vede per quale motivo, in caso di acquisizione delle medesime conversazioni da parte dell'autorità giudiziaria mediante una video-

registrazione effettuata in maniera occulta da parte di un privato cittadino, tale autorizzazione non si renderebbe invece più necessaria.

Nel caso di specie sussistono dunque sia l'elemento materiale della registrazione, effettuata da privato all'insaputa dell'onorevole Giovanardi, sia la loro acquisizione agli atti del processo, avvenuta *contra constitutionem*.

Avendo il Tribunale di Modena acquisito tali intercettazioni in violazione della relativa prerogativa, non resta che adire la Corte costituzionale secondo quanto previsto dall'articolo 134 della Costituzione.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il relatore propone l'attivazione di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Documentazione fatta pervenire dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, con riferimento all'acquisizione di corrispondenza del dottor Gennaro Sangiuliano, Ministro della cultura pro tempore, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 ottobre 2024 e proseguito nella seduta del 22 ottobre 2024.

Il relatore, senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), nel confermare la proposta conclusiva illustrata nella seduta del 22 ottobre 2024, richiama il precedente della Camera dei deputati del 2 febbraio 1994, relativo all'onorevole Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del Bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché il precedente, sempre della Camera dei deputati, del 5 agosto 1993, inerente all'onorevole Prandini, nella sua veste di Ministro dei Lavori pubblici *pro tempore*. In entrambi i predetti casi l'autorizzazione a procedere fu presentata dall'autorità giudiziaria contestualmente alle richieste di autorizzazione *ad acta*, con la conseguenza che in Assemblea si votò prima l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, e poi l'autorizzazione *ad acta* di cui all'articolo 10 della predetta legge costituzionale. Nel caso del Ministro Sangiuliano l'anomalia va ravvisata nella circostanza che è pervenuta in Senato esclusivamente la richiesta di autorizzazione *ad acta*, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Il relatore fa rinvio, per tutte le altre argomentazioni, alla proposta conclusiva illustrata in precedenza, volta al diniego della richiesta di sequestro di corrispondenza dell'autorità giudiziaria.

Interviene il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) per chiedere, in relazione ai precedenti citati dal senatore Paroli, per quali reati si procedeva in quei casi.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) precisa che si trattava di corruzione e concussione.

Anche la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) chiede di approfondire ulteriormente i precedenti indicati.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto in ordine alla proposta conclusiva avanzata dal relatore.

Interviene il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), il quale, premettendo di aver sempre manifestato un atteggiamento garantista in materia di immunità, in tal caso evidenzia la specificità del reato per cui si procede, ovvero quello di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, in relazione al quale lo stesso Tribunale dei Ministri sottolinea come sia rilevante ed indispensabile l'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico; invero l'apprensione dei dati non è semplicemente strumentale alla prova di una condotta criminosa che si concretizza in fatti diversi dalle conversazioni da esaminare, in quanto, in tale circostanza, la corrispondenza sostanzia lo stesso fatto di reato; l'autorità giudiziaria può infatti verificare se esiste il reato soltanto visionando i dati da acquisire. Una seconda circostanza da esaminare riguarda il riferimento, contenuto nella nota del Tribunale dei Ministri, alle « fonti aperte », che è stata criticata in quanto sarebbe un riferimento generico e non sufficiente a fondare la richiesta di sequestro in esame. A tal proposito è necessario evidenziare che il pubblico ministero, quando viene a conoscenza della *notitia criminis*, è tenuto ad agire indipendentemente dalla fonte. Quindi il giudice avrebbe potuto procedere indipendentemente dall'esposto presentato dall'onorevole Bonelli.

Tutto quanto considerato, il senatore Scalfarotto annuncia il proprio voto contrario alla relazione del senatore Paroli, volta a negare l'autorizzazione al sequestro.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), relativamente ai due precedenti della Camera dei deputati richiamati dal relatore Paroli, rileva che uno di essi concerne una richiesta di autorizzazione alla carcerazione preventiva, collocandosi quindi in un ambito diverso rispetto a quello inerente al caso in esame. Il secondo precedente è simile per quel che concerne l'oggetto della richiesta, ossia il sequestro di corrispondenza, ma risulta molto risalente nel tempo e soprattutto risulta erroneo ed in contrasto con la chiara disciplina contenuta nella legge costituzionale n. 1 del 1989. Come aveva sottolineato anche il relatore nella seduta del 22 ottobre 2024, l'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 conferma che il compimento delle indagini preliminari è anteriore rispetto alla richiesta di autorizzazione a procedere, atteso che il Tribunale dei Ministri ha due opzioni alternative al termine delle indagini, ossia quella di archiviare o quella di chiedere l'autorizzazione a procedere. L'acquisizione di mezzi di ricerca della prova, di cui all'articolo 10 della legge

costituzionale n. 1 del 1989, necessariamente si colloca in una fase antecedente rispetto all'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 8 della medesima legge, atteso che nel corso delle indagini preliminari è compito del Tribunale dei Ministri espletare tutte le attività volte alla ricerca della prova.

Per quanto riguarda la conclusione a cui è pervenuto il relatore, ossia la sussistenza di un *fumus persecutionis* di secondo grado, la stessa non è condivisibile, in quanto nella richiesta del Tribunale dei Ministri si precisa che l'acquisizione di tale documentazione informatica non solo è rilevante, ma risulta altresì indispensabile, specialmente per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 326 del codice penale, ai fini delle indagini oggetto del procedimento penale in questione. Sempre nella richiesta del Tribunale dei Ministri si fa riferimento ad una denuncia-querela presentata dall'onorevole Bonelli, riguardante asserite irregolarità poste in essere dal Ministro in ordine all'utilizzo di beni, servizi e mezzi dello Stato o di altri enti pubblici in favore di Maria Rosaria Boccia. Nello stesso esposto – prosegue il Tribunale dei Ministri – si fa riferimento alla diffusione di informazioni riservate di origine ministeriale o governativa portata indebitamente a conoscenza della sopracitata Maria Rosaria Boccia. Anche la memoria depositata dal Ministro Sangiuliano fa riferimento all'esposto di Bonelli e alle argomentazioni in esso contenute. Peraltro è sufficiente fare un'informale verifica sui motori di ricerca della rete *Internet* per ravvisare informazioni dettagliate e specifiche in ordine ai fatti di reato contestati. A fronte di tale *notitia criminis* l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio. Alla luce di tutte le circostanze fin qui evidenziate, la senatrice Rossomando sottolinea che nel caso di specie non è ravvisabile un carattere esplorativo e « a strascico » della richiesta di sequestro presentata dall'autorità giudiziaria, essendo la stessa riferita a circostanze specifiche e puntuali citate nella richiesta, sia pur sinteticamente. È giustificato il diniego nelle situazioni in cui l'autorità giudiziaria depositi richieste di sequestro di corrispondenza a fini meramente esplorativi, ma nel caso di specie tale criticità non è ravvisabile.

Preannuncia pertanto, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario alla proposta del relatore.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nel sottolineare che la questione si presenta in modo complesso e che pertanto avrebbe richiesto un approfondimento maggiore, puntualizza alcune circostanze che ritiene utili per orientare la decisione sul caso in esame. In particolare si sofferma sulla circostanza dell'esistenza di due procedimenti distinti, uno per il reato comune ed uno per il reato ministeriale, precisando i fatti di reato previsti dagli articoli 314-*bis* e 326 del codice penale, e riporta altresì le dichiarazioni della difesa del Ministro circa la liceità del suo operato nonché il problema relativo alla violazione della riservatezza.

Infine la senatrice riprende le considerazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduta sulle finalità dell'acquisizione istruttoria, concludendo che in ogni caso gli elementi complessivi emersi nel corso dell'esame in

Giunta portano a deporre per la concessione dell'autorizzazione al sequestro e pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, dichiara il voto contrario alla relazione.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) interviene per sottolineare che in tal caso viene in rilievo come questione di principio la difesa dell'intangibilità delle garanzie costituzionali. Rileva come il partito da lui rappresentato abbia sempre difeso tali garanzie a prescindere dalla provenienza politica dell'interessato. L'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989 dichiara espressamente che i Ministri non possono essere soggetti a sequestro di corrispondenza senza previa autorizzazione della Camera di competenza e tale garanzia non può essere aggirata o scalfita in alcun modo. L'evidenza del *fumus persecutionis* in tal caso traspare dalla richiesta del Tribunale dei Ministri, basata su « fonti aperte » e quindi su notizie generiche in base alle quali si chiede di acquisire la corrispondenza di un Ministro, dando luogo ad un precedente pericoloso che viola il precetto costituzionale indicato. Il senatore ribadisce come in tal caso non si tratti di cercare la prova di un reato, ma il reato stesso, circostanza tanto più grave in quanto la ricerca è compiuta esplorando la corrispondenza di un Ministro della Repubblica. Infine, il carattere pretestuoso della richiesta dell'autorità giudiziaria emerge laddove si noti che la Procura competente in ordine al reato comune, qualora avesse avuto sentore di una *notitia criminis* scaturente dall'esame della corrispondenza del Ministro, avrebbe proceduto direttamente ad informare l'autorità giudiziaria competente – fatto che invece non si è verificato –, fermo restando che rimane il dubbio della liceità dell'azione della magistratura anche per quanto concerne l'acquisizione della corrispondenza del Ministro nel reato comune.

Tutto quanto considerato, il senatore esprime, anche a nome del Gruppo di appartenenza, l'orientamento favorevole alla relazione del senatore Paroli.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'anomalia della procedura, in quanto viene richiesta « *copia della copia* » forense di una corrispondenza del Ministro che è già stata acquisita dalla magistratura, precisando come non si possa non rilevare che si sarebbero potuti utilizzare altri mezzi di ricerca della prova diversi dall'acquisizione della predetta corrispondenza. Inoltre, attesa la genericità dei fatti di reato, l'istanza istruttoria si presenta come meramente esplorativa e non circostanziata.

Pertanto annuncia, anche a nome del suo Gruppo, il voto a favore sulla relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore Paroli, volta al diniego dell'autorizzazione in ordine alla documentazione in titolo.

La Giunta, a maggioranza, approva la predetta proposta ed incarica il relatore, senatore Paroli, di riferire oralmente in Assemblea, ai sensi del comma 10 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Martedì 29 ottobre 2024

Plenaria

22^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1^o ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che si è concluso il ciclo di audizioni in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato stabilito per le ore 12 di giovedì 7 novembre.

Invita altresì i Gruppi a comunicare entro le ore 13 di domani, mercoledì 30 ottobre, i nominativi dei senatori che intendono intervenire in discussione generale, al fine di agevolare l'organizzazione dei lavori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) si sofferma sull'articolo 18 del disegno di legge in esame, ritenendo che esso finisca per penalizzare la produzione della canapa industriale.

Ricorda di avere organizzato recentemente un convegno in Senato, proprio su questo tema, al quale hanno partecipato, oltre ai produttori, anche medici, ricercatori e avvocati. È stato un incontro interessante, informativo e formativo, dal quale è emerso che i divieti introdotti dal comma 3-bis, relativi all'importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa comporteranno la chiusura di un fiorente comparto produttivo, con gravi ripercussioni economiche e occupazionali nei settori agricolo, tessile, alimentare e cosmetico. Peraltro, le infiorescenze di canapa contengono CBD, che non provoca alcuna dipendenza.

Sarebbe stato opportuno, quindi, che il Governo avesse incontrato i rappresentanti della filiera della canapa industriale, prima di formulare la norma in esame, verificando anche le politiche degli altri Paesi europei in questo campo. Per esempio, la Svezia prevede sussidi al settore della canapa industriale, la Germania ha legalizzato l'uso della canapa, in Grecia è consentita la libera circolazione dei prodotti alimentari. Intanto, in Friuli-Venezia Giulia si sta investendo in ricerca e sviluppo in questo ambito.

Chiede pertanto che si sospenda l'esame del provvedimento, per una riflessione più approfondita e un confronto diretto con i rappresentanti del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte sul disegno di legge in esame in sede di Uffici di Presidenza riuniti, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione e sono pervenuti contributi scritti, che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 19,30.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 29 ottobre 2024

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

*Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione
CANTÙ*

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,25

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI SALUTE DONNA ODV, DI ALBERO DELLA
VITA ADV, DELLA SOCIETÀ ITALIANA NEUROLOGIA (SIN) E DI ESPERTI SUI DI-
SEGNI DI LEGGE NN. 65, 104, 124, 570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)*

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

**8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 29 ottobre 2024

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Butti.*

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il presidente FAZZONE dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola la relatrice per la 10^a Commissione MINASI (LSP-PSd'Az), che sollecita la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo un intervento della senatrice DI GIROLAMO (M5S) le Commissioni riunite convengono sulla proposta del presidente FAZZONE di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 dell'11 novembre prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 29 ottobre 2024

Sottocommissione per i pareri

75^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 15.

(1262) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1265) *Deputato Paola Maria CHIESA e altri. – Riconoscimento del relitto del regio sommersibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni all'articolo 1:

– al comma 6, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a stabilire le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti, nonché le procedure per l'individuazione dei professionisti e le loro linee di intervento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

– al comma 9, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza dell'onere finanziario e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Parere all'8^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di: semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC); garantire la certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi; introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque volte a prevenire l'avverarsi di eventi emergenziali; adottare misure indifferibili per l'economia circolare; semplificare i procedimenti di bonifica e riqualificazione dei siti inquinati; rafforzare le capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica;

– in merito al riparto delle competenze legislative, le disposizioni del decreto-legge risultano prevalentemente riconducibili alla materia « dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », nonché alla materia della « tutela dell'ambiente », rientranti quindi

nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi, rispettivamente, delle lettere g) ed s) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di individuazione delle tipologie progettuali prioritarie nelle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 1, sesto periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1.2), del decreto-legge in esame.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 7, comma 3, si rappresenta l'opportunità di prevedere un termine di adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

– all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei principi, dei criteri istitutivi e dei compiti della Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla luce della potestà legislativa residuale attribuita alle Regioni dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione in materia di istruzione e formazione professionale.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,10.

Plenaria**256^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di posticipare di un giorno il termine per la presentazione di emendamenti, per consentire, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 7, del Regolamento, la predisposizione del parere del Comitato per la legislazione, di cui è Presidente, che conterrà alcune proposte di modifica da sottoporre all'esame della Commissione.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Giorgis, propone di posticipare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di martedì 5 novembre.

La Commissione conviene.

Riprende la discussione generale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che l'obiettivo del disegno di legge, che mira in particolare alla semplificazione normativa e al miglioramento della qualità della normazione, appare del tutto condivisibile, dal momento che spesso gli atti normativi hanno contenuto incerto e confuso, a tal punto da non essere chiaramente intellegibili, soprattutto quando rinviano ad altre norme contenute per esempio in regolamenti ministeriali.

Nota, tuttavia, che anche il disegno di legge in esame, al di là dell'intento dichiarato nel titolo e nella relazione illustrativa, reca in sé alcune contraddizioni. Per esempio, rimanda ad altri strumenti

normativi di rango inferiore, come i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con conseguente rischio di torsione del sistema delle fonti, il cui effetto non è solo formale, ma comporta uno spostamento del potere normativo dal Parlamento al Governo, anzi addirittura al Presidente del Consiglio. Tra l'altro, queste fonti atipiche non sono soggette a procedure di garanzia, come il preventivo controllo del Consiglio di Stato, né a forme di pubblicità adeguata.

Il testo in esame, inoltre, prevede alcune deleghe senza fissarne con precisione principi e criteri direttivi.

Nell'evidenziare che la semplificazione non consiste in un mero intervento di delegificazione, auspica una riconsiderazione del testo, per allinearlo agli obiettivi enunciati. Essendo tra l'altro molto eterogeneo, ritiene opportuno approfondire specificamente i diversi ambiti trattati.

Conclude, riservandosi di valutare l'esito della discussione e il percorso emendativo, prima di decidere l'orientamento di voto.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), pur ritenendo condivisibili le finalità enunciate dal disegno di legge d'iniziativa governativa, esprime alcune perplessità, innanzitutto per l'assenza di una valutazione d'impatto della normativa di genere, oltre a quella generazionale, come invece previsto a livello internazionale.

Esprime inoltre preoccupazione per l'eccessivo ricorso allo strumento della delega su interi settori e materie, senza stabilire nel dettaglio i principi e criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio delle deleghe.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), svolgendo l'intervento di replica, esprime apprezzamento per il dibattito svolto finora, da cui non sono emerse contrarietà nel merito della scelta del Governo di presentare il disegno di legge in esame. Anche nel corso delle audizioni, gli spunti critici sono dipesi più che altro dallo scetticismo per i numerosi tentativi falliti in passato.

Per quanto riguarda le obiezioni riguardo agli strumenti legislativi di attuazione che sono stati individuati, si rimette alle valutazioni del Governo.

Sottolinea positivamente, infine, la disponibilità assicurata da tutti i Gruppi parlamentari a collaborare per il miglioramento del testo.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, intervenendo in sede di replica, ringrazia tutti gli intervenuti, che hanno riconosciuto la necessità di un riordino della normativa in diversi settori. Infatti, accade spesso che la disciplina di una determinata materia risulti frazionata in molteplici atti normativi, tanto da renderne dif-

ficile l'attuazione. Occorre quindi superare la stratificazione che si è verificata nel tempo, anche a causa di abrogazioni successive solo parziali o non esplicitate, con conseguente rischio di confusione normativa, che danneggia imprese e cittadini. Al riguardo, ricorda che anche la Corte costituzionale, con la sentenza n.110 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione contenuta nella legge di stabilità regionale 2022 del Molise, per incomprendibilità del dettato normativo.

Respinge le critiche sul rischio di una torsione del sistema delle fonti, in quanto l'obiettivo del provvedimento è sollevare il Parlamento dal lavoro eccessivamente gravoso della realizzazione di testi unici nei diversi ambiti considerati. L'intento, infatti, è assemblare le normative vigenti, procedendo contemporaneamente a un loro riordino, che difficilmente potrebbe essere compiuto esclusivamente dalle Camere, le quali sono comunque coinvolte nel processo di semplificazione.

Ricorda che in passato sono stati effettuati diversi tentativi di semplificazione normativa, soprattutto attraverso leggi annuali, che si è deciso di riprendere perché ritenute utili per liberare le energie delle imprese e facilitare la vita quotidiana dei cittadini.

Nel concordare con il senatore Giorgis che la semplificazione non consiste solo in una procedura di delegificazione, sottolinea l'importante novità della valutazione d'impatto della legislazione sui giovani e sulle future generazioni, che è stata oggetto di dibattito anche in una apposita sessione dell'ONU, nel mese scorso. Esprime tuttavia un avviso contrario circa la proposta, emersa nel corso delle audizioni, di istituire un organo di controllo per l'applicazione della VIG, in quanto rappresenterebbe appunto una inutile complicazione.

Conclude, assicurando la disponibilità del Governo a considerare eventuali proposte migliorative del testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 2)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) propone di formulare una relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258, pubblicata in allegato. Propone altresì l'espressione di un parere favorevole riguardo al *Doc. LXXXVI*, n. 2 (pubblicato in allegato).

Previa dichiarazione di astensione del senatore CATALDI (*M5S*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258.

Successivamente, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul *LXXXVI*, n. 2.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Il senatore CATALDI (*M5S*), a nome del Gruppo, annuncia voto contrario, in quanto l'impianto del provvedimento causa una ulteriore precarizzazione del lavoro, con conseguenze particolarmente negative sui giovani, i quali non sono messi nelle condizioni di progettare la loro vita futura. Ciò va ad aggiungersi a un dato storico di disoccupazione crescente e alla riduzione del potere di acquisto dei lavoratori, anche tenuto conto del fatto che il Governo ha rifiutato di introdurre il salario minimo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Partito democratico.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede referente il disegno di legge n. 1280 (*d-l 158/2024 – riconoscimento protezione internazionale*) e che pertanto l'ordine del giorno della seduta convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 30 ottobre, si intende in tal senso integrato.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte mercoledì 23 ottobre scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, sul disegno di legge n. 1184 (*Semplificazione attività economiche*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, analogamente ad altri contributi che saranno eventualmente depositati in successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 2**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1264**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– per quanto attiene al riparto delle competenze legislative, le disposizioni del disegno di legge in titolo risultano prevalentemente riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, oggetto di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro. Altresì, risulta investita pure la materia della previdenza sociale, anch'essa oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione, nonché la materia della tutela e sicurezza sul lavoro, rientrante nella competenza legislativa concorrente, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

– in merito all'articolo 11, relativo alla disciplina sull'esclusione delle attività stagionali dall'ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore, ne andrebbe chiarita la natura di norma di interpretazione autentica ovvero di norma che innova, con effetto retroattivo, la disciplina previgente e, come tale, soggetta ad un particolare scrutinio di costituzionalità,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 29 ottobre 2024

Plenaria

199^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(1256) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che il senatore Potenti ha ritirato l'emendamento 2.0.8 e lo ha trasformato nell'ordine del giorno G/1256/2/2 (pubblicato in allegato), e che il senatore Gasparri ha presentato un testo 2 dell'emendamento 2.0.12 (pubblicato in allegato).

Constata inoltre che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale e che il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge.

La senatrice LOPREIATO (M5S), nel premettere che le motivazioni alla base del provvedimento appaiono condivisibili, osserva che il testo appare eccessivamente sbilanciato sui profili sanzionatori, ossia su inter-

venti *ex post*, trascurando, per contro, importanti profili di natura preventiva. Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica approfondiscono quindi anche quest'ultimo, importante, aspetto della problematica, come ad esempio la proposta 2.0.3, che obbliga le strutture sanitarie o socio-sanitarie a mantenere un apposito registro dei mancati infortuni nel quale confluiscono le segnalazioni da parte del personale di quegli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o una malattia, abbiano, in ragione dell'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, le potenzialità per farlo. Ulteriori proposte prevedono opportunamente l'installazione nelle strutture sanitarie di sistemi di videosorveglianza nonché cartelli informativi sulle conseguenze di condotte poste in essere in danno delle strutture stesse e del personale, oltre all'istituzione di specifici corsi di formazione per consentire al personale stesso di affrontare efficacemente determinati eventi. Da ultimo, altri emendamenti si propongono di garantire adeguato sostegno materiale e psicologico (anche per il tramite di opportuni congedi), al personale medico e paramedico rimasto vittima di episodi di violenza. Conclude invitando il relatore ed il rappresentante del Governo a prendere in seria considerazione le tematiche poc'anzi evocate.

I restanti emendamenti al testo del decreto-legge vengono quindi dati per illustrati.

Il PRESIDENTE, nel richiamare la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di omogeneità dei decreti-legge e dei rispettivi disegni di legge di conversione, dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 e 3.7 in quanto estranei al contenuto del decreto-legge in esame.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ed il vice ministro SISTO esprimono quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Alla senatrice LOPREIATO (*M5S*), che domanda chiarimenti sull'improponibilità dell'emendamento 2.0.6, risponde il PRESIDENTE precisando che la proposta, incidendo sulla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, presenta profili di estraneità rispetto al contenuto proprio del decreto-legge.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.1, esprime profondo rammarico per l'atteggiamento di chiusura mostrato dal Governo e dalla maggioranza ri-

spetto alle proposte emendative delle forze politiche di opposizione, atteggiamento che appare poco comprensibile sia alla luce delle criticità del testo, sia alla luce delle risultanze delle audizioni effettuate dalla Commissione. Sorprende, altresì, che sia stato espresso parere contrario anche sugli emendamenti provenienti dal Comitato per la legislazione.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) osserva, da un punto di vista generale, che il decreto-legge all'esame della Commissione concretizza ancora una volta una discutibile linea politica volta a reagire emotivamente ai fatti di cronaca attraverso il mero inasprimento delle sanzioni penali, in aperto contrasto, tra l'altro, con gli indirizzi programmatici enunciati dal ministro Nordio in avvio di legislatura. Le pene previste per il danneggiamento di strutture ed oggetti appaiono inoltre eccessivamente sproporzionate, soprattutto tenendo conto che lo stesso Ordine dei medici aveva suggerito di ricorrere non a sanzioni detentive ma pecuniarie. Conclude preannunciando il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 viene respinto dalla Commissione.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.2, dichiarandosi sorpresa del parere contrario formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo. La proposta, infatti, non aveva contenuti politici e si limitava ad introdurre delle opportune misure di coordinamento con quanto previsto dal cosiddetto disegno di legge sicurezza (A.S. 1256). Appare pertanto incomprensibile l'atteggiamento di chiusura tenuto dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza, soprattutto alla luce del fatto che, in numerosi casi passati, lo stesso Governo, pur adottando all'inizio analoga postura metodologica, è poi ritornato sui propri passi.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) replica alla senatrice Lopreiato precisando che le problematiche sottese all'emendamento 1.2 sono alla sua attenzione. Al momento, però, richiedono però ulteriori approfondimenti che potrebbero comportare un'eccessiva dilatazione dei tempi di esame presso la Commissione e pertanto si riserva di presentare specifiche proposte di modifica sul punto nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) osserva che si potrebbe momentaneamente accantonare l'emendamento 1.2 allo scopo di approfondire le problematiche ad esso sottese e raggiungere, eventualmente, una sintesi politica.

Il PRESIDENTE rileva che il relatore ha già preannunciato la presentazione di specifici emendamenti in Assemblea al fine di coordinare diverse proposte di modifica formale da apportare al testo.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ed 1.6.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), anche con riferimento a tutte proposte emendative presentate dal Comitato per la legislazione al testo del decreto-legge, si riserva un'ulteriore istruttoria al fine di recepirne il contenuto in specifiche proposte di modifica che saranno presentate per l'esame in Assemblea.

Gli identici emendamenti 1.7 e 1.8 sono posti in votazione e respinti.

Con separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.9 e 1.10.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.11; preannuncia il proprio voto favorevole anche il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), osservando che il bene danneggiato dovrebbe comunque essere effettivamente funzionale al servizio sanitario.

L'emendamento 1.11 risulta respinto dalla Commissione.

Gli identici emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14 sono quindi posti congiuntamente in votazione e respinti.

Gli identici emendamenti 1.15 e 1.16 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.17 che, nello stabilire la necessaria strumentalità del bene offeso al servizio sanitario, perimetra opportunamente l'applicazione della sanzione.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.17 e 1.18.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.19.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.19 e 1.20.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.21, volto a meglio precisare l'applicazione delle circostanze aggravanti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.21 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso parere contrario su tutte le proposte di modifica riferite all'articolo 2.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.1 che, sopprimendo l'articolo 2 del decreto-legge, si propone di limitare la tendenza a introdurre nuove fattispecie criminose in relazione a fatti illeciti già disciplinati dalla legislazione vigente.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) precisa che anche sui contenuti segnalati nell'emendamento 2.6 si riserva di intervenire con proposte per l'Aula.

Posti ai voti risultano quindi respinti gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.

Gli identici emendamenti 2.10 e 2.11 vengono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Successivamente, vengono del pari posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 2.12 e 2.13.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo di appartenenza, del senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), la Commissione respinge l'emendamento 2.14.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17.

Il PRESIDENTE dispone il momentaneo accantonamento dell'emendamento 2.0.12 (testo 2).

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso parere contrario su tutte le proposte di modifica riferite all'articolo 3.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.3, 3.6 e 3.8.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.9, si dichiara sorpresa del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. La proposta, infatti, appare pienamente coerente con la *ratio* sottesa al testo del decreto-legge.

Posto ai voti, l'emendamento 3.9 viene respinto.

Si passa infine all'esame dell'emendamento 2.0.12 (testo 2), precedentemente accantonato, che viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

L'ordine del giorno G/1256/1/2 risulta decaduto per assenza del proponente.

Il vice ministro SISTO esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/1256/2/2 subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dal proponente (G/1256/2/2 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il RELATORE si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1256/2/2 (testo 2).

L'ordine del giorno G/1256/2/2 (testo 2) viene infine accolto dal Governo.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), rammaricandosi nuovamente per la totale chiusura al dialogo politico mostrata dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Anche ad avviso del senatore BAZOLI (*PD-IDP*) il Governo e le forze politiche che lo sostengono appaiono decisamente impreparate al dibattito, come dimostrato dalla volontà di non affrontare nel corso dell'esame in Commissione nessuno dei profili critici presenti nel testo del

decreto-legge. Conclude preannunciando, a nome del suo Gruppo, il voto di astensione.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), richiamando le osservazioni da lui precedentemente svolte, ribadisce la totale insufficienza della strategia politica adottata dal Governo. Modificazioni ed integrazioni alla legge penale sono infatti argomenti gravi che, proprio perché aventi ad oggetto la privazione della libertà personale, non possono essere inserite all'interno di un decreto-legge. Inoltre, l'ipertrofia normativa in ambito penale conseguente alla politica adottata dal Governo non farà che aggravare il già insostenibile sovraffollamento delle carceri, con tutte le conseguenze negative del caso. Tanto l'Esecutivo quanto la maggioranza che lo sostiene tradiscono quindi gli indirizzi programmatici da loro stessi enunciati all'inizio della legislatura, varando in continuazione decreti-legge volti ad inasprire le sanzioni penali sulla scia degli effetti emotivi generati dai fatti di cronaca, senza che, per contro, venga compiuta alcuna vera indagine di approfondimento sulle cause dei disagi e delle problematiche sociali di cui quegli stessi fatti sono espressione. Conclude preannunciando, a nome del suo Gruppo, il voto di astensione.

Ad avviso del senatore RASTRELLI (*Fdl*) il decreto-legge iscritto all'ordine del giorno si pone perfettamente in linea con gli indirizzi programmatici dell'Esecutivo ed anzi colma una serie di gravi vuoti di tutela all'interno dell'ordinamento. La situazione dei presidi sanitari è infatti insostenibile nonché tale da rendere necessari, in un contesto di necessità ed urgenza, interventi specifici (sia sul piano sostanziale che processuale) volti a tutelare il personale sanitario ed i pazienti di tali strutture da episodi di assoluta brutalità. Preannuncia quindi il convinto voto favorevole del suo Gruppo.

Anche la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole, osservando che le disposizioni presenti nel decreto-legge si propongono di tutelare adeguatamente l'incolumità del personale operante nelle strutture sanitarie.

Interviene da ultimo il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), preannunciando, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di coordinamento Coord.1, a firma del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

Posto ai voti, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo proposto, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale.

(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta sono stati espressi i pareri sugli emendamenti da parte della relatrice e del Governo. Ricorda altresì che la relatrice ed il Governo hanno proposto una riformulazione degli emendamenti 1.4 e 2.2. Chiede pertanto ai senatori Bazoli (per l'emendamento 1.4) ed alla senatrice Stefani (per l'emendamento 2.2) se intendano accettare la riformulazione proposta.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene per segnalare che la riformulazione dell'emendamento 2.2 presenta rilevanti profili di criticità in quanto alcune fattispecie fondamentali, ad oggi sanzionate dalla legislazione vigente, non risulterebbero considerate: ad esempio, la sottrazione di minore ultra-quattordicenne senza consenso e senza che il minore stesso sia portato all'estero risulterebbe priva di copertura sanzionatoria. Qualora l'emendamento fosse approvato non sarebbe inoltre più vigente, a livello sanzionatorio, l'opportuna distinzione tra il caso di sottrazione di minore infra-quattordicenne e quella della sottrazione di minore ultra-quattordicenne (in cui era prevista una sanzione minore), con conseguente produzione di evidenti discrasie.

Il vice ministro SISTO si riserva di approfondire le problematiche sottolineate dal senatore Bazoli.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) invita il rappresentante del Governo a tenere in considerazione, nel corso della propria attività istruttoria, anche i contenuti dell'emendamento 2.1 largamente sovrapponibili alla riformulazione dell'emendamento 2.2.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 9,15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano ulteriori interventi in discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) si riserva di intervenire nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1256**

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.0.12 (testo 2)

GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 583-quater del codice penale)

All'articolo 583-*quater* del codice penale, secondo comma, dopo le parole: “dette professioni” sono inserite le seguenti: “e servizi di sicurezza complementare espletati da Guardie Particolari Giurate”. ».

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso « a-ter) », dopo le parole: « ad essa funzionali » inserire le seguenti: « e di servizi di sicurezza complementare espletati da Guardie Particolari Giurate ».

G/1256/2/2 (testo 2)

POTENTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria,

premessi che:

negli ultimi tempi, nei contesti sanitari, si è registrato un notevole incremento degli episodi di violenza fisica o verbale ad opera dei soggetti che accedono alle strutture di assistenza, ivi inclusi i pazienti stessi, che hanno reso sempre più insostenibili le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari operanti in tali strutture, soprattutto in quelle di emergenza-urgenza;

il decreto-legge in esame risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria, garantendo a tali professionisti di poter svolgere la propria attività, finalizzata alla tutela della salute, in condizioni di maggiore sicurezza e controllo;

il tema della tutela del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura è stato già oggetto di recente attenzione da parte del legislatore, che con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, prevedendo una pena aggravata a carico di chiunque arrechi lesioni personali, indipendentemente dalla loro gravità, ai predetti professionisti durante l'esercizio delle loro attività, nonché la possibilità, per il questore, di istituire presso le strutture dotate di un reparto di emergenza-urgenza presidi fissi della Polizia di Stato; successivamente con il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, è stata prevista la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni a danno del personale sanitario e sociosanitario, garantendo la perseguibilità delle condotte criminose indipendentemente dalla denuncia da parte della persona offesa;

i suddetti interventi normativi si fondano sull'esigenza di tutelare i professionisti operanti in ambito sanitario. Tale esigenza continua ad essere attuale e, pertanto, si pone, con necessità e urgenza, alla base di questo ulteriore intervento normativo;

vista l'attività di tutela già posta in essere dal Governo,

impegna il Governo

a contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria, anche attraverso l'ulteriore implemento nei presidi sanitari della Polizia di Stato.

G/1256/2/2 (già em. 2.0.8)

POTENTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei

confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria,

premessi che:

negli ultimi tempi, nei contesti sanitari, si è registrato un notevole incremento degli episodi di violenza fisica o verbale ad opera dei soggetti che accedono alle strutture di assistenza, ivi inclusi i pazienti stessi, che hanno reso sempre più insostenibili le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari operanti in tali strutture, soprattutto in quelle di emergenza-urgenza;

il decreto-legge in esame risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria, garantendo a tali professionisti di poter svolgere la propria attività, finalizzata alla tutela della salute, in condizioni di maggiore sicurezza e controllo;

il tema della tutela del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura è stato già oggetto di recente attenzione da parte del legislatore, che con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, prevedendo una pena aggravata a carico di chiunque arrechi lesioni personali, indipendentemente dalla loro gravità, ai predetti professionisti durante l'esercizio delle loro attività, nonché la possibilità, per il questore, di istituire presso le strutture dotate di un reparto di emergenza-urgenza presidi fissi della Polizia di Stato; successivamente con il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, è stata prevista la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni a danno del personale sanitario e sociosanitario, garantendo la perseguibilità delle condotte criminose indipendentemente dalla denuncia da parte della persona offesa;

i suddetti interventi normativi si fondano sull'esigenza di tutelare i professionisti operanti in ambito sanitario. Tale esigenza continua ad essere attuale e, pertanto, si pone, con necessità e urgenza, alla base di questo ulteriore intervento normativo;

vista l'attività di tutela già posta in essere dal Governo,

impegna il Governo

a continuare ad implementare l'azione finalizzata a contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria, anche attraverso l'ulteriore implemento nei presidi sanitari delle forze di polizia.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 140

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 29 ottobre 2024

Plenaria

103^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(1265) Deputato Paola Maria CHIESA e altri. – Riconoscimento del relitto del regio sommersibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa il 23 ottobre.

Il presidente MENIA comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, è stato presentato l'emendamento 1.1, a sua firma, pubblicato in allegato.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), con riferimento alla presentazione della suddetta proposta emendativa, tiene ad anticipare la posizione del proprio Gruppo, precisando che essa inficia la possibile approvazione *bi-partisan* del testo, come avvenuto nell'altro ramo del Parlamento.

I senatori DE ROSA (*FI-BP-PPE*) e DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), invece, dichiarano di concordare con tale proposta.

Il PRESIDENTE propone di fissare un ulteriore termine per la presentazione di possibili subemendamenti, a domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma e relativi missili guidati con capacità *loitering* a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano (n. 204)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente MENIA dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore SPERANZON (*Fdi*) dà lettura di uno schema di parere favorevole.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), nel ricordare che il Gruppo PD si è sempre pronunciato a favore dei molteplici sistemi d'arma finora presentati dall'Esecutivo, avuto riguardo allo strumento in titolo, tuttavia, preannuncia il relativo voto contrario, trovandoci di fronte, nella fattispecie, ad un'azienda israeliana che è pesantemente implicata nel conflitto attualmente in corso.

Il senatore MARTON (*M5S*) annuncia parimenti il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza, condividendo le argomentazioni svolte dal collega Alfieri.

Il sottosegretario Isabella RAUTI tiene doverosamente a precisare che, nel caso in esame, in realtà, l'Italia si trova ad acquistare, e non a vendere, un sistema d'arma che, peraltro, è tra i più innovativi esistenti al mondo. Aggiunge che il medesimo, se acquisito, sarà utilizzato dalle nostre Forze armate ottemperando agli *standard* NATO e, inoltre, la relativa produzione verrebbe finalizzata anche con un apporto dell'industria italiana.

Il presidente MENIA, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2024, denominato « Rotary Wing Mission Training Center (RWMTTC) – segmento Marina militare » (n. 208)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE*) illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come evidenziato dalle

schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 08/2024, è finalizzato alla creazione di un segmento destinato alle specifiche esigenze addestrative della Marina militare presso il sedime aeroportuale di Luni, nei pressi di Sarzana, in Liguria, del programma, già autorizzato con il decreto SMD 37/2019 e operativo presso la sede di Viterbo, per la realizzazione di un centro di simulazione al volo per ala rotante (RWMTC), e ciò allo scopo di massimizzare l'addestramento al volo tattico degli equipaggi di volo di tutte le Forze armate. L'addestramento degli equipaggi di volo della Marina militare, rappresenta, infatti una delle sfide più rilevanti e cruciali nel contesto dell'ambiente operativo attuale, considerato che la sicurezza, l'efficienza e l'eccellenza delle operazioni aeronavali dipendono in larga parte proprio dalla qualità e dalla completezza dell'addestramento ricevuto dai piloti e dagli operatori di volo, a partire dall'utilizzo mirato dei simulatori di volo quali indispensabili strumenti didattici. Questa tecnologia all'avanguardia consente, infatti, di ricreare in modo efficace situazioni operative complesse e scenari ad alto rischio, offrendo la possibilità agli equipaggi di volo di immergersi in un ambiente virtuale estremamente realistico, capace di replicare gli aspetti fisici e dinamici dell'ambiente di volo, inclusi i fattori meteorologici, le emergenze di carattere tecnico, le condizioni ambientali e le avversità tattiche. In tal senso, la realizzazione del segmento Marina presso la stazione elicotteri di Luni del programma *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC), già operante nella sede di Viterbo, consentirà di ampliare le potenzialità degli esistenti sistemi di simulazione sintetica per gli elicotteri EH-101 e NH-90. La nuova architettura, si legge in particolare nella scheda tecnica, contribuirà anche a consolidare le capacità esprimibili del nuovo Centro di Addestramento e Standardizzazione al Volo sul Mare (CASVM) di Luni, ponendo al contempo le basi per il completamento dell'architettura di federazione della Marina militare con tutti i sistemi di simulazione operanti.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede evidenziano come i settori interessati dal programma siano gli stessi richiamati nel decreto SMD 37/2019, segnatamente quelli orientati alla progettazione e realizzazione di simulatori di volo ad alto contenuto tecnologico, con la possibilità di coinvolgimento di realtà produttive operanti in particolare in Lombardia e Friuli Venezia Giulia, e di ulteriori ricadute positive anche sulle piccole e medie imprese distribuite sull'intero territorio nazionale.

L'onere del programma è stimato in complessivi 49 milioni di euro, di cui risultano finanziati 44 milioni di euro per la prima fase dell'impresa, a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da destinare allo spostamento del segmento per la Marina militare del *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC) da Viterbo a Luni, alla federazione del già esistente simulatore SH-90 HITN, alla costruzione di nuove infrastrutture correlate e al supporto logistico. Il completamento del programma, per il

restante valore previsionale di 5 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia riferimento, fra i programmi operanti, al progetto, sviluppato in cooperazione internazionale, per la realizzazione, il funzionamento e il supporto del *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC), centro di Simulazione al volo per ala rotante, con lo scopo di massimizzare l'efficacia dell'addestramento di base e periodico degli equipaggi di volo dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare e della Marina militare, consentendo l'esecuzione di eventi addestrativi relativi al volo tattico e all'assolvimento di specifiche missioni di volo. Nel 2024 l'impresa ha ricevuto un incremento finanziario per 44 milioni di euro tramite risorse a « fabbisogno » recate dalla legge di bilancio per il 2024, per sostenere l'integrazione del segmento della Marina militare del RWMTC nel sedime di Luni, e la federazione con altri simulatori già esistenti per il conseguente allineamento prestazionale (Tomo II, pag. 48). La relatrice segnala, peraltro, come il cronoprogramma indicato nel DPP non sembri coincidere con quello del presente schema di decreto. Sul punto sarebbe utile un chiarimento da parte del Governo.

Il presidente MENIA dichiara aperta la discussione generale.

Il sottosegretario Isabella RAUTI, anche con riferimento all'illustrazione testé svolta, rivolge, ai fini di una più proficua cooperazione, agli uffici e al relatore, la richiesta di una preventiva comunicazione, in via informale, di eventuali delucidazioni rivolte al Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) (n. 210)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*FdI*) illustra l'Atto del Governo in titolo sullo schema di decreto del ministro della Difesa di approvazione del pro-

programma pluriennale relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS), un sistema di artiglieria lanciarazzi multiplo in grado di assicurare estrema precisione nel colpire gli obiettivi.

Come evidenziato dalla scheda illustrativa che accompagna il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 17/2024, è finalizzato ad integrare le risorse già attestate sul programma SMD 20/2020 al fine di consentire l'acquisizione del munizionamento necessario al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, nonché l'estensione del supporto logistico integrato e l'approvvigionamento di ulteriori materiali e beni strumentali e ciò in ragione dell'incremento dei costi di produzione nel frattempo determinatisi. La finalità operativa del programma, come già quella del programma SMD 20/2020, è, infatti, quella di garantire un potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'artiglieria terrestre, ritenuta indispensabile nell'attuale contesto globale di sicurezza segnato da incertezze e da crescente sofisticazione delle minacce – in linea peraltro con i nuovi requisiti operativi NATO –, da realizzarsi attraverso l'approvvigionamento di razzi guidati di ultima generazione, denominati GMLRS-ER (*Extended-Range Guided Multiple Launch Rocket System*), in grado di assicurare elevata precisione contro obiettivi posti a lunghissima distanza (anche superiore ai 150 chilometri), lo sviluppo di un *software* necessario all'impiego di tale munizionamento e l'ammodernamento della flotta dei lanciatori MLRS già esistente. Per l'ammodernamento dello Strumento militare appare, infatti, inderogabile disporre di assetti di artiglieria « proiettabili » e flessibili, in grado di assicurare il supporto di fuoco a sostegno della manovra non a contatto, anche in aree di operazione congestionate o urbanizzate. L'acquisizione di tale tipologia di razzi, peraltro, comporta la necessità di assicurare un contestuale adeguamento tecnologico di alcune componenti dei lanciatori MLRS alla versione M270A2, l'installazione di una nuova rampa di lancio e di una cabina balisticamente protetta, oltre al conseguente potenziamento degli organi meccanici dei lanciatori, come il motore, la trasmissione e l'impianto frenante.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come la società produttrice del sistema d'arma in esame, la statunitense *Lockheed Martin*, per le attività di mantenimento dell'intera flotta nazionale MLRS potrebbe realizzare in Italia un centro logistico dedicato, con il coinvolgimento di *partner* italiani dei settori dell'industria meccanica, micromeccanica, elettronica, optoelettronica, informatica e sistemistica, e con possibilità di ricadute anche per l'indotto.

L'onere complessivo dell'impresa, già avviata con il precedente decreto n. SMD 20/2020, inizialmente stimato in 418,2 milioni di euro, è stato adeguato all'incremento dei costi di produzione del munizionamento ed alle rinnovate esigenze della Forza Armata, fino a complessivi 802,3 milioni di euro, di cui risulta già finanziata, per un ammontare comples-

sivo di 418,2 milioni di euro, la spesa per la prima fase dell'impresa. L'onere previsionale della seconda fase dell'impresa, oggetto del presente schema di decreto, è stimato in 384,1 milioni di euro, di cui risultano finanziati 60 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e con un cronoprogramma dei pagamenti fino al 2031. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 324,1 milioni di euro, sarà realizzato attraverso provvedimenti finanziari successivi finalizzati al completamento delle scorte di munizionamento per la flotta MLRS.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi già operanti, a quello per l'ammodernamento dei lanciatori e del munizionamento G-MLRS, avente lo scopo di potenziare la capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'artiglieria terrestre, con particolare riferimento al segmento lanciarazzi (pag. 58, Tomo II). Nella scheda ad esso dedicata viene specificato come il programma abbia ricevuto un'integrazione di 60 milioni di euro attraverso risorse a fabbisogno recate dalla legge di bilancio per il 2024.

Il presidente MENIA dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2024, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (nuovo *Main Battle Tank* e piattaforme derivate) dello Strumento militare terrestre» (n. 212)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore BARCAIUOLO (*FdI*) illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 25/2024 (e che sostituisce integralmente quello inizialmente previsto dallo schema di decreto SMD 13/2023 di cui all'Atto del Governo n. 119, esaminato ed approvato dalla nostra Commissione nelle sedute del 13 e del 20 febbraio scorsi), è finalizzato alla ricostituzione, nel minor tempo possibile, di una capacità di combattimento e di supporto al

combattimento credibile delle Forze pesanti e di una capacità di supporto al combattimento per le unità delle Forze pesanti, medie e leggere dell'Esercito, al fine di soddisfare i requisiti e gli obiettivi di capacità dell'Alleanza Atlantica. Nello specifico, il programma è volto all'approvvigionamento di piattaforme MBT Leopard 2 (fino ad un numero massimo di 132 piattaforme) e delle versioni derivate (fino a 140 piattaforme) per il recupero e soccorso, gittaponte e pioniere, già disponibili sul mercato e che dispongono di sistemi con comunalità logistiche e operative in ambito europeo e NATO. Oltre alle piattaforme, il programma prevede altresì l'acquisizione del relativo supporto logistico pluriennale, dei necessari adeguamenti infrastrutturali delle sedi che le ospiteranno, del munitamento qualificato, dei sistemi di simulazione per le attività addestrative e dei veicoli e sistemi di trasporto.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma interessi prevalentemente i settori dell'industria meccanica, dell'elettronica, dell'optoelettronica e della sistemistica, con un positivo impatto – soprattutto in termini occupazionali e di accrescimento del *know-how* tecnologico – anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, operanti su tutto il territorio nazionale.

L'onere complessivo del programma è stimato in 8.246 milioni di euro, di cui risulta finanziata una prima quota per 5.510 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con un cronoprogramma dei pagamenti stimato fino al 2038. L'importo relativo alla prima quota (che risulta superiore rispetto ai 4.090 milioni di euro previsti dal già richiamato schema di decreto SMD 13/2023), specifica ulteriormente la scheda tecnica, è necessario per garantire il rinnovamento della capacità di combattimento della componente pesante dell'Esercito, oltre che per assicurare il relativo supporto logistico decennale integrato e i necessari adeguamenti infrastrutturali. La medesima scheda tecnica precisa altresì che il restante valore previsionale del programma, per gli 2.736 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni e all'acquisizione dell'ulteriore supporto logistico pluriennale integrato.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi già operanti, a quello per il rinnovamento e completamento della capacità di combattimento delle forze corazzate attraverso l'acquisizione di un *Main Battle Tank* (MBT) di nuova

generazione e delle relative piattaforme derivate nelle versioni recupero e soccorso, gittaponte e pioniere (pag. 57, Tomo II). Nella scheda ad esso dedicata viene specificato come il programma abbia ricevuto una necessaria integrazione di risorse per 1.420 milioni di euro, attraverso risorse a fabbisogno recate dalla legge di bilancio 2024, rimanendo nel perimetro finanziario in approvazione, pari a 8.246 milioni euro.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) chiede lumi al rappresentante del Governo sull'ampliamento della prima quota di finanziamento da circa 4 miliardi a oltre 5 miliardi di euro.

In proposito, il sottosegretario Isabella RAUTI si riserva di fornire informazioni nella prossima seduta.

Il presidente MENIA dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1273) Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46

(Esame e rinvio)

Il relatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, che si inserisce – come rimarcato dall'analisi tecnico-normativa che accompagna l'articolato – nel processo di riforma delle libertà sindacali in ambito militare, iscrivendosi all'interno di un quadro ordinamentale che ha riconosciuto, per la prima volta, la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.

Al fine di assicurare effettività a tale riconoscimento, consentendo il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, il disegno di legge in esame è finalizzato ad assicurare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, a decorrere dall'anno 2025, i distacchi e permessi retribuiti previsti dal Codice dell'ordinamento militare. Il testo proroga, inoltre, il termine – attualmente fissato a trenta mesi – per l'esercizio, da parte del Governo, della delega prevista all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante la disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. L'intervento normativo è quindi volto a garantire il pieno esercizio dell'attività delle Associazioni professionali a carattere sindacale

fra militari, compresa la partecipazione alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza, nonché ad assicurare la funzionalità della Difesa in tema di personale e funzionamento.

Più in dettaglio, il disegno di legge, composto di 2 articoli, reca all'articolo 1 norme in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, prevedendo in particolare, a decorrere dal 2025, un numero di distacchi e permessi retribuiti, in ragione di un distacco ogni duemila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale in deroga alle modalità del comma 4 dell'articolo 1480 del Codice dell'ordinamento militare. Si tratta, come evidenziato dalla relazione illustrativa, di misure indispensabili per la finalizzazione della trattativa negoziale in corso con il Comparto difesa-sicurezza e per garantire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge n. 46 del 2022, consentendo ai titolari di cariche direttive l'esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024), tuttora in corso. L'intervento si rende necessario poiché la citata legge n. 46 del 2022 riconosce distacchi e permessi sindacali retribuiti ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, prevede che il contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti siano stabiliti con la contrattazione nell'ambito delle risorse ad essa destinate, mentre non prevede una disciplina transitoria e, pertanto, in attesa della prima contrattazione nell'ambito della quale per la prima volta sarà determinato il contingente dei distacchi e dei permessi, il sistema delineato dalla legge n. 46 del 2022 non può concretamente essere avviato senza una norma che consenta alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) di partecipare alle procedure di contrattazione. Si ricorda peraltro come al fine di porre rimedio a tale discrasia sia stato già predisposto un primo intervento normativo con l'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, esaminato ed approvato dalla nostra Commissione lo scorso luglio (Atto Senato 1173), con il quale è stato determinato, per l'anno 2024, un contingente di distacchi e permessi in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale. Si rende pertanto necessario garantire il regolare funzionamento delle APCSM per il prosieguo delle procedure di contrattazione, che sono tuttora in corso e che presumibilmente si concluderanno dopo il 31 dicembre 2024, termine di efficacia del citato articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2024. La formulazione dell'articolo 1 prende spunto da quanto avvenuto in passato per la Polizia di Stato in sede di primo riconoscimento di prerogative sindacali in favore del proprio personale. Infatti, in sede di « smilitarizzazione » e conseguente riconoscimento dei diritti sindacali al personale della Polizia di Stato, effettuato con la legge n. 121 del 1981, sono state finanziate aspettative sindacali retribuite e giornate di assenza retribuita, previsioni poi superate e strutturate con l'approvazione del primo contratto.

Il successivo articolo 2 reca modifiche all'articolo 9, comma 15, della già richiamata legge n. 46 del 2022, che ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi, successivamente estesi a diciotto mesi e, da ultimo a 30 mesi, dalla data di entrata in vigore della legge – ovvero dal 27 maggio 2022 –, un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. La delicatezza della materia, la complessità dell'*iter* approvativo unitamente al fatto che l'individuazione delle prime associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative per il triennio 2022-2024 in grado di fornire il parere sullo schema di provvedimento in oggetto è avvenuta con i Decreti del Ministro per la Pubblica amministrazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2024, non hanno consentito sinora di adottare la delega. Solo a seguito di tale riconoscimento, è stato possibile acquisire il parere di tutte le 21 Associazioni rappresentative che, in data 23 luglio 2024, hanno fatto pervenire articolate osservazioni, in merito alle quali sarà necessario acquisire il concerto dei Ministeri delle finanze e dell'economia e della Pubblica Amministrazione, a premessa della preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, del parere del Consiglio di Stato, del successivo inoltro alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni e degli ulteriori adempimenti previsti dall'*iter* di adozione. Alla luce della complessità della materia appare necessario estendere l'attuale termine per l'esercizio della delega in parola, prevedendo che il decreto legislativo richiamato venga adottato entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge (ovvero entro il 27 maggio 2025), in maniera tale da lasciare il necessario margine di tempo per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'*iter* approvativo.

Il relatore ricorda, da ultimo, come in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sia intervenuta altresì la legge n. 201 del 2023 – esaminata dalla nostra Commissione nell'autunno 2023 come Atto Senato n. 825 – finalizzata, fra l'altro, a consentire la proroga e il rinnovo dell'efficacia delle disposizioni vigenti di cui alla legge n. 46 del 2022 in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate nelle rispettive procedure, nonché a delegare il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare.

Il presidente MENIA apre la discussione generale.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), nel riconoscere che il provvedimento in disamina richiede di essere finalizzato in breve tempo, ritiene, tuttavia, opportuno svolgere alcune audizioni, considerata l'importanza delle problematiche ivi trattate.

Anche il senatore MARTON (*M5S*) è dell'avviso che tale disegno di legge venga approfondito in maniera dovuta, consentendo, di tal guisa, la possibile presentazione di emendamenti su una materia di rilevante interesse.

Il sottosegretario Isabella RAUTI richiama l'attenzione dei commissari sulla necessità di approvare un'adeguata normativa, di cui al testo in esame, prima che venga avviata la nuova contrattazione che dovrà definire il regime dei distacchi e dei permessi sindacali

Il presidente MENIA, con riferimento alla richiesta enucleata dal senatore Alfieri, assicura che la porterà a conoscenza del Presidente Craxi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1255) GASPARRI. – *Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MENIA propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo, poiché, nel frattempo, è stato assegnato alla Commissione un ulteriore disegno di legge, l'Atto Senato n. 836, di identico contenuto, a firma del senatore De Priamo. Ne consegue che la Commissione di merito procederà a breve alla predisposizione di un testo base o di un testo unificato, su cui la Commissione sarà opportunamente chiamata ad esprimere il parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA SCOMPARSA DI MATILDE LORENZI

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*) chiede che la Commissione, nel suo *plenum*, esprima ufficialmente il cordoglio per la tragica scomparsa della sciatrice Matilde Lorenzi, appartenente al Gruppo sportivo dell'Esercito.

Al riguardo, concorda l'intera Commissione.

Anche il sottosegretario Isabella RAUTI si unisce a tale manifestazione di cordoglio.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 204**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

rilevata l'esigenza di procedere a colmare con sollecitudine le lacune capacitative del supporto di fuoco terrestre dell'Esercito italiano in termini di capacità di ingaggio di precisione e in profondità, attraverso l'acquisizione di sistemi d'arma missilistici di nuova generazione, tenuto conto del peggioramento del contesto geopolitico internazionale che pone l'Italia e gli altri Paesi dell'Alleanza Atlantica di fronte a scenari più complessi di quelli affrontati nel recente passato,

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1265

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

*Sopprimere, in principio, le parole da: « Al fine di » fino a:
« fascista, ».*

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 29 ottobre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

298^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1274

Il presidente CALANDRINI comunica che i contributi scritti recanti osservazioni, pervenuti in relazione all'esame del disegno di legge n. 1274 (decreto-legge n. 155/ 2024 recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali), sono disponibili sulla pagina *web* della Commissione bilancio.

IN SEDE REFERENTE

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*Fdi*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 11 articoli di cui illustra una sintesi dei contenuti. Il Capo I reca interventi economici in materia di investimenti e lavoro. In particolare, l'articolo 1 prevede diversi rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti relative, rispettivamente, alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale e al fondo unico per gli investimenti Anas. Come osservato dal *dossier* del Servizio del bilancio, in merito agli incrementi delle risorse in conto capitale recati ai commi 1, 2, 4 e 5, atteso che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari reca effetti simili su tutti i saldi di finanza pubblica e limitati all'anno 2024, andrebbero esposti i motivi di tale rappresentazione, in quanto le spese in conto capitale in genere hanno una rappresentazione differente sui tre saldi di finanza pubblica.

L'articolo 2 incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.

L'articolo 3 stanziava un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, sono stanziati: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; 500.000 euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.

Con riferimento al comma 4, al fine di valutare la quantificazione degli oneri previsti dalla relazione tecnica per l'evento preparatorio di alto livello e l'avvio delle attività con i *think tank* in previsione della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le voci di spesa « Organizzazione dell'evento », « Servizi di consulenza *think tank* » e « Imprevisti », i cui oneri sono indicati genericamente senza che siano riportati i dati, e gli elementi posti alla base della loro quantificazione.

L'articolo 4 incrementa di 100 milioni di euro nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Evidenzia che la relazione tecnica riferisce che trattasi di ore di lavoro straordinario già svolte anche con riferimento alle annualità precedenti, in misura evidentemente eccedente le risorse già previste in

bilancio ai sensi della legislazione vigente, ragion per cui l'onere complessivo per la remunerazione dei relativi compensi orari si configurerebbe comunque come onere aggiuntivo « inderogabile » ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità. Ne consegue che, al fine di consentire una corretta valutazione della congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi già maturati, andrebbero forniti ulteriori dati in merito alle ore di lavoro straordinario già svolte in misura eccedente rispetto alle previsioni, per il personale dei ruoli dirigenziali e non dirigenziali, con specificazione del relativo onere medio orario, ai sensi di quanto prevista dal C.C.N.I. vigente per le ore di straordinario svolte in orario notturno e/o festivo.

L'articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025. Dal momento che la disposizione prevede che l'incremento delle risorse è finalizzato a perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, sarebbero utili informazioni aggiuntive sugli elementi di differenza tra le due platee sia in termini *pro capite* che complessivi. Inoltre, posto che la norma prevede che l'incremento sia destinato alla sola retribuzione di posizione di parte variabile, al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse rispetto ai prevedibili fabbisogni di spesa sarebbe utile disporre di ulteriori elementi sui compensi già spettanti a tale titolo ai sensi del C.C.N.I. vigente, tenendo conto del livello di « complessità » dell'istituzione scolastica.

L'articolo 6 (commi 1 e 2) prevede disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento della *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Si stabilisce l'obbligo di adottare un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Ai preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandata la verifica dell'effettiva predisposizione dei piani.

I commi 3-7 dell'articolo 6 recano alcune disposizioni che definiscono le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia e delle finanze concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi. In particolare, il comma 3 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze debba anticipare tali somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni

dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo *Next generation Eu* – Italia. Il comma 4 autorizza il MEF a concedere anticipazioni di cassa alle Amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai contributi PNRR a fondo perduto. Ai sensi del comma 5, tali somme devono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato. Il comma 6 dispone che le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità. Il comma 7 dispone che un decreto ministeriale MEF possa introdurre un'eventuale ulteriore disciplina della procedura di gestione di tali risorse per le finalità di erogazione delle anticipazioni.

In merito ai commi da 3 a 7, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni che attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, a valere sul conto corrente di tesoreria « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next generation EU*-Italia – Contributi a fondo perduto », nei limiti delle disponibilità esistenti, andrebbero fornite maggiori informazioni sui casi in cui potrebbe verificarsi una carenza delle disponibilità di cassa, posto che le amministrazioni già devono formulare previsioni di cassa basandosi sul cronoprogramma dei pagamenti, previsione rafforzata dal nuovo piano annuale dei flussi di cassa previsto al comma 1. Il comma 5 afferma che tali anticipazioni di cassa sono per consentire alle amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024. Secondo tale norma le erogazioni sono previste sulla base di attestazioni delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR, per cui di per sé non dovrebbero essere disallineate rispetto alle previsioni di cassa, come attestato anche dalla relazione tecnica all'articolo 18-*quinquies* che affermava che la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Poiché sul punto la relazione tecnica non fornisce informazioni circa l'entità delle somme potenzialmente coinvolte, sarebbe opportuno chiarire l'ammontare degli stanziamenti interessati e il presumibile ammontare complessivo delle anticipazioni a carico del predetto conto corrente di tesoreria. Inoltre, andrebbe chiarito se in seguito a tali anticipazioni possa determinarsi una accelerazione delle dinamiche di spesa rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 5 che stabilisce a valere

sul bilancio dello Stato il successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al Fondo *NextGenerationEU*, entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento in merito alle risorse interessate dal reintegro a valere sul bilancio dello Stato e, in particolare, se questo debba avvenire comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il Capo II reca disposizioni fiscali. In particolare, l'articolo 7, al comma 1, consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024. Il comma 2 interviene sul decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del regime di ravvedimento affluiscono nel fondo per l'attuazione della delega fiscale e siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Secondo quanto osservato nel *dossier* del Servizio del bilancio, anche convenendo con la relazione tecnica circa il fatto che i soggetti in questione siano già stati computati nel novero di quelli considerati nella relazione tecnica di passaggio relativa all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, la norma in esame stabilisce per tali soggetti un regime diverso da quello definito in generale dallo stesso articolo 2-*quater*, in particolare determinando in misura fissa gli incrementi di base imponibile e le aliquote delle imposte sostitutive, a fronte di una disciplina vigente che differenzia i valori di tali parametri sulla base degli indici ISA dei contribuenti. Poiché la nuova impostazione potrebbe alterare il profilo del gettito atteso, sarebbe utile un approfondimento *ad hoc*, con aggiornamento degli effetti fiscali attesi in termini di gettito. Inoltre, poiché la prevista riduzione delle aliquote si estende a tutte le annualità considerate, mentre attualmente tale riduzione è limitata al biennio 2020-2021, andrebbero forniti chiarimenti sui possibili effetti di gettito derivanti dal transito di una parte dei soggetti comunque considerati nella versione originaria dell'articolo 2-*quater* alla nuova, presente disciplina. Per quanto attiene all'afflusso delle « eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*quater*, del decreto-legge n. 113 del 2024 » nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale, per essere poi prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF, si sottolinea che le maggiori entrate derivanti dalla versione originaria dell'articolo 2-*quater* erano integralmente destinate a copertura (parziale) degli oneri. Quindi, qualora la norma in esame sia suscettibile di determinare gettito aggiuntivo rispetto alle previsioni iniziali senza a sua volta correlarsi anche a maggiori oneri (per minori accertamenti) – come assunto per la norma originaria –, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la destina-

zione alla riduzione delle aliquote IRPEF delle eventuali maggiori entrate riguarda quelle eccedenti le precedenti stime e in assenza di oneri ulteriori rispetto a quelli inizialmente quantificati.

L'articolo 8 modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera *a*)); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera *b*)); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera *a*), della disposizione in esame (lettera *c*)).

Il Capo III reca disposizioni in materia di enti territoriali. L'articolo 9, comma 1, riconosce alla Regione siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023. L'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione. Il comma 2 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell'anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della tassa automobilistica riservato allo Stato.

Il Capo IV reca disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 10 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. Per tali profili, in relazione alla lettera *b*), concernente i fondi per CONI e Sport e salute spa, andrebbe confermato che i due enti non abbiano assunto impegni a valere delle risorse ridotte con il presente provvedimento.

In merito alla lettera *d*), atteso che la norma dispone l'azzeramento dello stanziamento relativo alla sezione speciale del Fondo di garanzia PMI, andrebbe assicurato che nessun finanziamento risulta assistito da garanzia a valere sulla predetta sezione speciale.

Per quanto attiene alla lettera *e*), andrebbe assicurato che le riduzioni ivi disposte, oscillanti fra il 2 e l'8 per cento circa degli stanziamenti previsti negli anni considerati per il finanziamento dei pensionamenti anticipati dei lavoratori cd. precoci (quindi nel complesso contenute), siano appropriate rispetto ai dati di monitoraggio disponibili, dei quali si auspica comunque l'acquisizione.

In merito alla lettera *h*), premesso che le risorse appaiono disponibili, si rileva che soltanto dal prospetto riepilogativo dei saldi si evince da quale fondo esse sono attinte (ovvero dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), mentre la norma richiama una disposizione che reca il riferimento anche ad un altro fondo oltre a quello appena no-

minato. Occorre valutare pertanto l'opportunità di inserire una puntualizzazione nel dispositivo.

Per quanto attiene alla lettera *i*), andrebbero fornite assicurazioni circa l'assenza di pregiudizi che potrebbero derivare dalla riduzione delle risorse e, posto che circa il 97 per cento delle riduzioni ai programmi del bilancio 2024 è a carico di tre soli programmi, sarebbero auspicabili elementi di maggior dettaglio almeno su questi programmi: riduzione per 590 milioni di euro afferenti ai fondi speciali e di riserva; riduzione per circa 170 milioni di euro dai fondi da assegnare; riduzione di circa 633 milioni di euro del programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.

Ai sensi dell'articolo 11, il decreto-legge è vigente dal 20 ottobre 2024.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *dossier* n. 386 dei Servizi studi del Senato e della Camera nonché al *dossier* n. 202 del Servizio del bilancio.

Ricorda poi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo è stato fissato a mercoledì 6 novembre, alle ore 10.

Comunica inoltre che, come preannunciato nell'Ufficio di Presidenza, all'audizione già prevista per domani, alle ore 9, del vice ministro Leo, sarà altresì audito il sottosegretario per lo stesso dicastero, Freni.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1123) Erika STEFANI. – Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni

rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: « promuovono » con le seguenti: « possono promuovere »; all'articolo 1, sopprimere il comma 4; all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: « sono organizzati » con le seguenti: « possono essere organizzati »; all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono organizzare, nell'ambito della loro autonomia, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo. ».

Previa verifica del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

La relatrice MENNUNI (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Previa verifica del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1054, 276 e 396-A) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti sul testo e sugli emendamenti del provvedimento in esame, che viene messa a disposizione dei senatori.

In relazione al testo, esprime un avviso non ostativo condizionato alle seguenti modifiche: all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole:

« dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 » con le seguenti: « dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 »; – all’articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Il credito d’imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d’imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »; all’articolo 29, sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d’imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni. ».

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime l’avviso contrario del Governo sulla proposta 6.151, in assenza di relazione tecnica che chiarisca la portata applicativa del secondo periodo considerato che non è chiaro a quale tipologia di incarichi si riferisca la previsione nonché dell’ultimo periodo che, nel far riferimento agli incarichi di direttore sanitario, non chiarisce se si tratta di quelli conferiti *ex art. 3-sexies* (Direttore di distretto) del decreto legislativo n. 502 del 1992 o di altra tipologia di incarichi.

Il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 11.0.151, 11.0.153, 12.153, 1.14, 2.0.2, 2.0.150 (già 2.0.4), 3.150 (già 3.1), 3.0.150 (già 3.0.1), 4.150 (già 4.1), 4.2, 4.3, 4.151 (già 4.4), 4.152 (già 4.6), 4.153 (già 4.7), 4.11, 4.12, 4.0.150, 5.0.150, 6.150 (già 6.1), 6.152, 6.153 (già 6.4), 6.3, 6.154 (già 6.5), 6.158 (già 6.12), 6.159, 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.3, 7.150 (già 7.1), 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.12, 7.155 (già 7.18), 7.156 (già 7.19), 7.0.1, 9.153 (già 8.6), 9.154 (già 8.7), 9.155, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156 (già 9.14), 10.0.150 (già 9.0.1), 10.0.151 (già 9.0.2), 10.0.152 (già 9.0.4), 11.153 (già 10.12), 11.154 (già 10.13), 11.0.150 (già 10.0.1), 11.0.152, 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5), 12.0.150 (già 11.0.1), 13.0.150 (già 12.0.3), 13.0.151 (già 12.0.4), 16.152 (già 13.4), 16.0.150 (già 13.0.2), 16.0.152 (già 13.0.3), 20.0.150 (già 16.0.11), 20.0.151 (già 16.0.12), 20.0.152 (già 16.0.13), 21.150 (già 17.1), 21.154 (già 17.7), 21.0.150 (già 17.0.2), 21.0.151 (già 17.0.3), 21.0.152, 22.154 (già 18.7), 22.0.150, 22.0.151 (già 18.0.1), 22.0.152 (già 18.0.2), 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)], 22.0.155 (già 18.0.5), 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4), 23.0.150 (già 19.0.2), 23.0.151 (già 19.0.3), 25.0.150 (già 20.0.1), 25.0.155, 25.0.152 (già 20.0.5) e 28.150 (già 22.1), in quanto suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Sugli emendamenti 16.0.151 e 16.0.153, esprime avviso contrario in assenza di relazione tecnica che asseveri la neutralità finanziaria della proposta.

In relazione all'emendamento 6.157, esprime un avviso non ostativo condizionato all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Sulla proposta 16.157, esprime un avviso non ostativo condizionato a che la proposta sia integrata con la previsione, rispettivamente, di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai partecipanti al tavolo tecnico compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Sull'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4), esprime un avviso non ostativo condizionato all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Esprime un avviso non ostativo sulle proposte 6.155 e 10.157.

Propone di accantonare le proposte 12.156 [già 11.8 (testo 3)] e 22.153, in quanto è ancora in corso l'istruttoria.

Esprime un avviso non ostativo sui restanti emendamenti.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: « dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 » con le seguenti: « dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 »; all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »; all'articolo 29, sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni. ».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.151, 11.0.151, 11.0.153, 12.153, 16.0.151, 16.0.153, 1.14, 2.0.2, 2.0.150 (già 2.0.4), 3.150 (già 3.1), 3.0.150 (già 3.0.1), 4.150 (già 4.1), 4.2, 4.3, 4.151 (già 4.4), 4.152 (già 4.6), 4.153 (già 4.7), 4.11, 4.12, 4.0.150, 5.0.150, 6.150 (già 6.1), 6.152, 6.153 (già 6.4), 6.3, 6.154 (già 6.5), 6.158 (già 6.12), 6.159. 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.3, 7.150 (già 7.1), 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.12,

7.155 (già 7.18), 7.156 (già 7.19), 7.0.1, 9.153 (già 8.6), 9.154 (già 8.7), 9.155, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156 (già 9.14), 10.0.150 (già 9.0.1), 10.0.151 (già 9.0.2), 10.0.152 (già 9.0.4), 11.153 (già 10.12), 11.154 (già 10.13), 11.0.150 (già 10.0.1), 11.0.152, 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5), 12.0.150 (già 11.0.1), 13.0.150 (già 12.0.3), 13.0.151 (già 12.0.4), 16.152 (già 13.4), 16.0.150 (già 13.0.2), 16.0.152 (già 13.0.3), 20.0.150 (già 16.0.11), 20.0.151 (già 16.0.12), 20.0.152 (già 16.0.13), 21.150 (già 17.1), 21.154 (già 17.7), 21.0.150 (già 17.0.2), 21.0.151 (già 17.0.3), 21.0.152, 22.154 (già 18.7), 22.0.150, 22.0.151 (già 18.0.1), 22.0.152 (già 18.0.2), 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)], 22.0.155 (già 18.0.5), 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4), 23.0.150 (già 19.0.2), 23.0.151 (già 19.0.3), 25.0.150 (già 20.0.1), 25.0.155, 25.0.152 (già 20.0.5) e 28.150 (già 22.1).

Sull'emendamento 6.157, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.”. ».

Sull'emendamento 16.157, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 7-bis, in fine, delle seguenti parole: « La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato. Le eventuali spese di missione dei componenti, dei sostituti e degli esperti, sono a carico del medesimo o dell'Ente di appartenenza. All'istituzione e al funzionamento del Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Sull'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4), il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 23-bis.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione

di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.” ».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 12.156 [già 11.8 (testo 3)] e 22.153, il cui esame resta sospeso.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime la propria posizione di contrarietà, non tanto per i contenuti del provvedimento, che potevano risultare meritevoli di approfondimento, bensì per le modalità che ancora una volta si registrano nell’esame parlamentare di un disegno di legge, sottolineando come i profili finanziari vengono utilizzati per l’espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, così impedendo il reale contributo costruttivo delle opposizioni.

La senatrice PIRRO (*M5S*) si associa alle considerazioni critiche formulate dal senatore Magni, evidenziando come, sebbene non risulterebbero particolari criticità sui contenuti in generale trattati dal provvedimento, nei fatti non risultano stanziare le necessarie risorse perché si possano profilare interventi effettivi ed adeguati ad esso conseguenti, per di più rilevando un uso strumentale da parte del Governo del parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere sul provvedimento in titolo: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all’articolo 3, viene rappresentato che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto il supporto fornito dagli uffici del Ministero dell’università e della ricerca per lo svolgimento delle funzioni previste rientra nell’ambito delle attività amministrative ordinarie svolte dagli stessi. Viene confermato infatti che per il funzionamento dell’Os-

servatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM, si farà fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente: il Governo non rinviene, pertanto, la necessità di quantificare le spese di funzionamento; viene precisato, inoltre, che eventuali oneri aggiuntivi (ad esempio, spese di segreteria e cancelleria) potranno essere coperti con le risorse attualmente disponibili a legislazione vigente; relativamente alle attività di monitoraggio da parte dell'Osservatorio dello stato di attuazione delle misure introdotte dal provvedimento, al fine di produrre una relazione al Ministro con cadenza annuale, viene confermato, ugualmente, che l'eventuale avvalimento degli uffici del Ministero dell'università e della ricerca, nonché del consorzio universitario CINECA e dell'ANVUR, potrà essere realizzato ricorrendo alle medesime risorse previste a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (n. 213)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MENNUNI (*Fdi*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la relazione tecnica asserisce che il provvedimento in esame presenta disposizioni di carattere ordinamentale, che non comportano effetti onerosi e che i competenti uffici del Ministero della giustizia provvederanno ai relativi adempimenti, mediante l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A tale riguardo, l'articolo 5 dello schema di decreto reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata dalla Commissione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026 (n. 217)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti che mette a disposizione dei senatori.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, che prevede un nuovo strumento nell'ambito dei procedimenti di formazione dei disegni di legge, volto a produrre un'analisi preventiva da parte del Governo anche in merito agli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale – VIG), andrebbe confermato che tale analisi potrà trovare attuazione avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste in bilancio ai sensi dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 10, con riguardo alla lettera *a*), punto 2, segnala che la disposizione, secondo la relazione tecnica, se da un lato non impone l'istituzione di livelli intermedi del Servizio nazionale di protezione civile, dall'altro subordina tale decisione anche alla esistenza di adeguate disponibilità finanziarie a legislazione vigente. Andrebbero, pertanto, evidenziate le possibili risorse da utilizzare.

Riguardo la lettera *a*), punto 4), che prevede la promozione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato anche attraverso azioni di formazione e l'addestramento, andrebbero forniti elementi circa le risorse utilizzabili per lo svolgimento delle campagne per formare e addestrare i volontari.

Relativamente alla lettera *b*), osserva che la relazione tecnica non si sofferma sul criterio direttivo del rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi a eventi calamitosi. Si rileva, invece, che le finalità di rafforzamento e ampliamento sembrerebbero presupporre la necessità di adeguate risorse: al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca elementi di chiarimento.

Per quanto concerne la lettera *p*), che non viene trattata dalla relazione tecnica, considerato che la disposizione prevede l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno del volontariato, sarebbe utile acquisire un approfondimento sulle risorse disponibili per l'attuazione di tale previsione.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 196.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 5, in materia di norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, prende atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito all'assenza di oneri per l'Amministrazione della giustizia, in quanto le attività giudiziarie rientrerebbero appieno tra gli adempimenti di natura istituzionale già ad oggi ordinariamente espletati dagli uffici giudiziari, compresi gli uffici della DNA e DDA.

Per quanto riguarda l'articolo 7, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, pur considerando la clausola di invarianza di cui al comma 4, va evidenziato che il comma 2 stabilisce che nell'attuazione della delega si dovranno prevedere una serie di adempimenti amministrativi in tema di custodia, trasmissione e notifica di informazioni ed atti a carico delle strutture del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari, in particolare, alle lettere *c*), *d*) ed *e*), in aggiunta all'individuazione di nuove procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui alla lettera *h*). In relazione a tali aspetti, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sui profili di impatto per l'Amministrazione coinvolta, fornendo elementi di riscon-

tro in merito alla loro piena sostenibilità a carico degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente. Appare altresì opportuno valutare gli adempimenti di cui alle lettere o), p) e q), relativamente agli oneri di traduzione e interpretariato e per l'acquisizione dei dati ai fini di monitoraggio ed elaborazione degli stessi a fini statistici, che prefigurano attività aggiuntive, in relazione alle quali il Governo dovrebbe assicurare i profili di sostenibilità a valere sulle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Per quanto concerne la lettera n), è prevista, al comma 3, una specifica autorizzazione di spesa pari a euro 2.145.412 per l'anno 2025 e a euro 225.840 a decorrere dall'anno 2026, in quanto l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2023/1543 prevede che ciascuno Stato membro sostenga i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato. Nel prendere atto che gli oneri sono stati calcolati a partire da una valutazione sulla media delle tariffe previste dai principali accordi quadro CONSIP applicabili, occorre osservare che, in un passaggio, la relazione tecnica afferma che la stima del costo è IVA esclusa, ed essa non sembra essere aggiunta nel riepilogo dei costi, ed il Governo dovrebbe chiarire se gli oneri per il pagamento dell'IVA per l'acquisto dei beni e servizi sono stati inclusi. Appare inoltre opportuno, acquisire dal Governo informazioni in merito ad eventuali esigenze di formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza cybernetica.

In relazione alla copertura finanziaria disposta per il 2025 per 2.145.412 euro e dal 2026 per 225.840 euro annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, appare necessario acquisire dal Governo la conferma della disponibilità di tali risorse.

Per quanto riguarda lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che l'autorizzazione di spesa prevista per il 2025, in coerenza con la natura economica della creazione e del potenziamento della infrastruttura informatica del Ministero della giustizia, è classificata in conto spesa per investimenti. A tale riguardo osserva che la proiezione degli effetti d'impatto su fabbisogno e indebitamento netto è indicata per la medesima annualità 2025, diversamente da una prassi contabile che vede di norma articolati in più annualità gli effetti della spesa in conto capitale, in ragione dei tempi e delle procedure di evidenza pubblica che ordinariamente condizionano il perfezionamento degli impegni e dunque dei pagamenti a valere sugli stanziamenti in conto competenza. Su tale punto, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

L'articolo 12, in materia di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, prevede il potenziamento dell'organico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, mediante il reclutamento di un dirigente di seconda fascia e di dieci unità di personale

da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del MIMIT, per un onere valutato in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale, di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, per i profili di quantificazione, nel riscontrare positivamente la stima effettuata dalla relazione tecnica, basata su valori unitari riportati dalla relazione tecnica che risultano corretti, appare necessario che il Governo chiarisca il procedimento utilizzato per la quantificazione degli oneri per l'erogazione dei buoni pasto e per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il Governo dovrebbe inoltre fornire elementi di valutazione circa la congruità del contingente di personale previsto in relazione ai compiti da adempiere.

Per quanto concerne l'articolo 13, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, osserva che la disposizione, al fine dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, prevede una serie di attribuzioni e attività che potrebbero presentare possibili profili onerosi, considerato che la lettera *i*) del comma 2 del testo in esame prevede che si possano porre a carico degli operatori i costi sostenuti per attività di controllo, ma solo in presenza di casi di non conformità, come previsto anche dall'articolo 20 del regolamento. In generale, occorre ricordare che l'articolo 16 del Regolamento UE 2023/1115 prevede che le autorità nazionali svolgano un'analisi dei rischi e elaborino piani annuali dei controlli, fissando obiettivi quantitativi precisi sul numero dei controlli. Infatti, i controlli devono riguardare: almeno l'1 per cento degli operatori che usano materie prime prodotte in paesi classificati a basso rischio, almeno il 3 per cento degli operatori che utilizzano materie prime da paesi di produzione a rischio standard e almeno il 9 per cento degli operatori che utilizzano materie prime da paesi classificati ad alto rischio.

L'articolo 18 prevede che i controlli si svolgano tramite l'esame dei sistemi di dovuta diligenza di operatori e commercianti, l'esame della documentazione e dei registri e, laddove questi esami abbiano sollevato dubbi, l'esame sul campo delle materie prime e l'utilizzo di qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare la specie o l'esatto luogo di produzione. Il testo in esame individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente per l'applicazione del regolamento, prevedendo il reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti. In relazione agli oneri quantificati dalla relazione tecnica per il reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti, il Governo dovrebbe fornire i parametri utilizzati per il calcolo degli oneri relativi a buoni pasto, straordinari e per lo svolgimento delle procedure concorsuali. A tale riguardo, il Governo dovrebbe illustrare il procedi-

mento di quantificazione della dotazione di personale, per l'attuazione e applicazione del regolamento, e chiarire se oltre al nuovo personale da reclutare sarà impiegata anche parte del personale del Ministero già in servizio, inoltre dovrebbe assicurare che siano disponibili a legislazione vigente, attrezzature adeguate per il personale. Considerato che il comma 5, stabilisce che le nuove competenze debbano essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, lett. *h*), per il quale vengono stanziati apposite risorse, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di dettaglio, al fine di comprovare che le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, siano effettivamente in grado di far fronte alla serie di compiti e attività previsti dalla presente disposizione. Il Governo dovrebbe altresì chiarire come sarà remunerato l'affidamento a soggetti privati, di servizi di assistenza tecnica, previsto dalla lettera *c*), su cui la relazione tecnica garantisce lo svolgimento con le risorse disponibili a legislazione vigente, ma senza illustrarne le specifiche modalità di attuazione. Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri discendenti dal comma 2, lett. *h*), a valere sulle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea, il Governo dovrebbe assicurare che per tutte le annualità, il Fondo rechi le relative risorse.

In relazione all'articolo 14, in materia di adeguamento della normativa nazionale relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclati destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), per quanto riguarda l'istituzione di una banca dati nazionale mediante un collegamento ipertestuale sul portale del Ministero della salute, il Governo dovrebbe assicurare che tale istituzione non renderà comunque necessario un intervento strutturale e di tipo straordinario e che verrà quindi realizzata quale mera riproposizione delle informazioni presenti sul sito della Commissione europea, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, tenuto conto che la semplificazione e il miglioramento delle modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo, comprese le attività di formazione, saranno finanziate dal nuovo sistema tariffario, il Governo dovrebbe altresì assicurare che, per effetto dell'adeguamento della normativa nazionale al predetto Regolamento, non si determini un aggravio di attività da parte del Ministero della salute, tale da non poter essere svolto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, ottobre 2024, n. 200.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1265) *Deputata CHIESA e altri. – Riconoscimento del relitto del regio sommersibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri.

La sottosegretaria ALBANO conferma, secondo quanto già chiarito alla Camera, che il provvedimento non è suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere che risulta approvata.

(1272) *Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito al comma 1 dell'articolo 1, in relazione alla modifica all'articolo 8, comma 2-*octies*, del codice dell'ambiente, disposta dal comma 1, lettera *a*), n. 3, osserva che si rende permanente la struttura di supporto della Commissione tecnica VIA-VAS composta da 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui, invece, era prevista la cessazione al rinnovo della Commissione. Considerato che la disposizione prevede l'istituto del comando con oneri rientranti nei costi di funzionamento (tariffe a copertura degli oneri istruttori), andrebbe confermato che il permanere della struttura di supporto non determini fabbisogni aggiuntivi a carico dell'Arma dei carabinieri da cui provengono le relative unità di personale.

Per quanto riguarda il comma 3 e la previsione dell'avvalimento del GSE da parte della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel limite di spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con gli importi derivanti dalle tariffe a carico dei proponenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, osserva che si tratta di tariffe già finalizzate alla copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. Per-

tanto, andrebbe assicurato che la destinazione di 1 milione di euro all'anno al GSE possa essere compensata da riduzioni di altri costi.

Con riferimento all'abrogazione delle disposizioni che hanno previsto l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile (PiTESAI), di cui al comma 1 dell'articolo 2, considerate le somme esigue presenti sul Fondo per la realizzazione del Pitesai e la presenza di richieste di indennizzo avanzate dagli operatori dinanzi al giudice amministrativo per i « danni » subiti in applicazione del PiTESAI nonché la possibilità di future richieste risarcitorie, appare necessario che sia confermata la capacità del Fondo di fare fronte agli oneri derivanti da azioni di indennizzo e risarcitorie.

In relazione al comma 6, dove si prevede la proroga del prestito concesso dallo Stato al GSE al 2025, la relazione tecnica afferma che non si determinano oneri in quanto tale prestito non è stato computato nei tendenziali di finanza pubblica. Al riguardo, considerata la proroga, andrebbe confermato che in caso in cui il GSE proceda alla vendita del rimanente gas stoccato sotto il prezzo di acquisto sia poi in grado di far fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio.

In merito all'articolo 4, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 3, che prevedono un aumento di due unità dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di valutare l'idoneità della copertura a valere sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità del gettito di tali entrate nei precedenti anni assicurando che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a valere sulle medesime entrate.

Relativamente all'articolo 8, comma 1, tenuto conto che la piattaforma del Repertorio nazionale difesa del suolo (ReNDiS) risulta già operante, andrebbe assicurato che il prevedibile incremento degli inserimenti nel ReNDiS possa essere gestito senza che la piattaforma necessiti di un adeguamento di tipo strutturale e, pertanto, nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente.

La medesima assicurazione andrebbe fornita per il comma 3 circa le attività connesse alla verifica, da parte dei commissari di Governo, del Presidente della regione Valle d'Aosta e dei Presidenti delle province autonome, della tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 9, viene previsto che le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma previsti all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrino la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Sul punto la relazione tecnica sottolinea che si tratta di disponibilità che in ogni caso permarranno all'interno della contabilità speciale del Commissario interessato rispetto alle quali la norma ne amplia le possi-

bilità di utilizzo. Andrebbe chiarito, pertanto, se si determini un ampliamento della spesa non previsto nei saldi di finanza pubblica.

In merito al comma 7 e alla proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, tenuto conto di quanto segnalato dalla relazione tecnica che la proroga avviene nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale, riferite agli interventi per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 201, appare utile che siano fornite informazioni circa l'entità delle risorse disponibili a legislazione vigente e la loro idoneità a far fronte al superamento del predetto contesto emergenziale, fino al 31 dicembre 2024.

Analogo chiarimento andrebbe fornito relativamente al comma 8 e alla copertura degli oneri derivante dallo stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la stipula delle convenzioni da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili nella contabilità speciale di cui al Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (previsto dall'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61).

Inoltre, andrebbe confermato che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Riguardo l'articolo 10, comma 2, sarebbe opportuno chiarire se l'eliminazione dell'obbligo per il direttore di mantenere il trattamento economico già in godimento presso l'amministrazione di provenienza possa determinare maggiori oneri, per la scelta da parte dell'interessato di un trattamento più elevato e se l'eliminazione della specificazione che gli emolumenti del direttore siano a carico dell'ISIN possa determinare una differente imputazione degli oneri.

Inoltre, la relazione tecnica, pur affermando che le modifiche rivestono contenuto ordinamentale, espone un aumento del trattamento economico del direttore dell'ISIN, dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori nei termini esposti nella relativa tabella come emerge dal confronto tra i compensi a regime e quelli riferiti al 2024. A tal fine, peraltro, non si forniscono le necessarie indicazioni in merito alle ipotesi sottese alla quantificazione degli oneri. Andrebbero, quindi, forniti elementi in merito alle componenti riferibili al trattamento economico fondamentale distintamente da quello accessorio ed evidenziati i calcoli degli effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per i profili di copertura, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicurando che a tal fine si provvederà con le risorse già disponibili nel bilancio dell'Ente.

A tale proposito, quanto al 2024, va evidenziato, come osservato dal *dossier* del Servizio del bilancio, che dal bilancio di previsione 2024 dell'I-

SIN per il trattamento economico del direttore e della consulta risulterebbero stanziamenti insufficienti rispetto agli oneri quantificati dalla relazione tecnica.

Con riferimento alla copertura relativa al 2024, andrebbero chiarite le ragioni della necessità di ricorrere alle disponibilità finanziarie presenti nell'avanzo di amministrazione dell'Ente, trattandosi di oneri che dovevano essere già previsti in bilancio. A tal riguardo andrebbero fornite rassicurazioni sulla quota non vincolata ad impegni già perfezionati, posto che dall'esame del bilancio previsionale 2024 dell'Ente non si rinverrebbero quote libere.

Inoltre, non risulta modificata la parte della norma inerente alle procedure di fuori ruolo. Pertanto, la disposizione in esame, nel caso l'interessato all'incarico di direttore dell'Istituto risulti alle dipendenze di una pubblica amministrazione, non prevede la clausola per cui al fine di assicurare la neutralità per l'amministrazione di appartenenza, all'atto del collocamento fuori ruolo del personale, sia reso contestualmente indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 201.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN ed altri – Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. – Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 16 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi richiesti, sollecitandone la presentazione.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 217**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che, in ordine all'articolo 5, comma 1, in materia di limitazioni di finanziamento, il Governo ha chiarito che il limite massimo finanziabile vale per ciascun Comune e non anche per ciascun intervento e che ulteriori precisazioni saranno contenute nel bando di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 29 ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 77

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,35

AUDIZIONI DEL DOTTOR ANDREA TREVISANI, DIRETTORE POLITICHE FISCALI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE, DELLA DOTTORESSA GIOVANNA AIELLO, COORDINATRICE UFFICIO FISCALITÀ INDIRETTA E ADEMPIMENTI, DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI E SOCIETARIE DI CNA (CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA), DEL DOTTOR ANDREA DILI, DELEGATO ALLE POLITICHE FISCALI, E DEL DOTTOR CARLO GIRELLA, UFFICIO STUDI E RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI CONFPROFESSIONI, E DEL DOTTOR CELESTINO BOTTONI, VICE PRESIDENTE E RESPONSABILE FISCALITÀ, E DELLA DOTTORESSA PATRIZIA GABELLONE, VICE PRESIDENTE E RESPONSABILE LAVORO E WELFARE, DI CONFEDERAZIONE AEPI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 218 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DEL REGIME IMPOSITIVO DEI REDDITI)

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 29 ottobre 2024

Sottocommissione per i pareri

13^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie: rimessione alla sede plenaria;

alla 10^a Commissione:

(1264) Disposizioni in materia di lavoro: rimessione alla sede plenaria.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 81

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria**165^a Seduta***Presidenza del Presidente***MARTI***La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, incaricato di definire la programmazione dei lavori.

A partire dalle sedute che saranno convocate nella settimana prossima, la Commissione esaminerà, in sede consultiva, il disegno di legge n. 1274 (Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali).

Inoltre, è stato deliberato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca), d'iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, assegnato alla Commissione in sede redigente. Si è altresì convenuto di fissare a lunedì 4 novembre il termine entro cui i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, nel numero massimo di due per ciascun Gruppo.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha indi conferito mandato alla Presidenza di prendere contatti con il Presidente della 10^a Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) al fine di proporre l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 823 (Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari), d'iniziativa della sen. Cantù, assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7^a e 10^a. Al riguardo, informa che la senatrice Bucalo ha peraltro segnalato l'imminente presentazione, unitamente ad altri colleghi del proprio Gruppo, di un provvedimento che interviene sulla medesima materia e che sarà, ove ne sussistano le condizioni, esaminato congiuntamente all'Atto Senato n. 823.

Infine, nel corso dell'Ufficio di Presidenza, è stata esaminata ed espressa condivisione per l'iniziativa dell'Associazione italiana editori « Io leggo perché », volta alla promozione della lettura tramite il potenziamento delle biblioteche scolastiche. L'iniziativa, che si terrà tra il 9 e il 17 novembre, con il coinvolgimento di oltre 27.000 scuole e 3800 librerie, prevede la disponibilità a recarsi in una libreria e donare un libro a una delle scuole, con la quale la libreria è gemellata. Al riguardo, l'Uf-

fficio di Presidenza auspica un'ampia partecipazione di tutti i commissari alla lodevole iniziativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 2)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 ottobre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

La relatrice COSENZA (*FdI*) presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258 (pubblicata in allegato).

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia un voto di astensione della propria parte politica. Al riguardo, giudica inopportuna la scelta di affidare l'attuazione anche di direttive di estremo rilievo al Governo, affermando che l'eccessivo ricorso a norme di delega legislativa svilisce il ruolo del Parlamento.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame è posta ai voti e approvata.

La relatrice COSENZA (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2 (pubblicato in allegato).

Si passa indi alla votazione dello schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, lo schema di parere favorevole della relatrice, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) *DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1028) *Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

(1122) *DE PRIAMO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1131) *Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere all'8^a Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 settembre nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva e aperta la discussione generale. Poiché non vi sono ulteriori interventi, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il presidente MARTI (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore designato, senatore Occhiuto, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra uno schema di parere favorevole, con osservazioni, sui provvedimenti in titolo (pubblicato in allegato).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) dichiara un voto di astensione del proprio Gruppo. Pur condividendo le osservazioni recate nello schema di parere, fa presente che il giudizio complessivo sul testo unificato adottato dalla Commissione di merito sui provvedimenti in titolo dipenderà dall'esito della fase emendativa, ancora incerto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Veneto (n. 221)

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lombardia (n. 222)

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Campania (n. 223)

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania (n. 224)

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Abruzzo (n. 225)

(Pareri al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il correlatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) premette che gli atti del Governo in titolo recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale con riferimento a quattro regioni (Veneto, Lombardia, Campania e Abruzzo), istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le risorse del Fondo sono dirette alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di defianziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno. I programmi per le annualità 2021-2023 e per le annualità 2022-2024, finanziati con il richiamato Fondo, sono stati approvati, rispettivamente, con decreti ministeriali 16 dicembre 2021 e 18 luglio 2022, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il correlatore procede dunque ad illustrare gli atti del Governo nn. 221 e 222, i quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Veneto e Lombardia.

Lo schema di decreto di cui all'atto n. 221 propone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Veneto, per un importo complessivo di euro 125.292,43.

In particolare, il provvedimento propone una riduzione, pari al richiamato importo, delle risorse originariamente assegnate all'intervento « Opere edili di finitura ed impiantistiche finalizzate al ripristino dell'alloggio per il custode o di servizio presso la sede principale dei Frari », con contestuale destinazione del medesimo importo a favore del nuovo intervento « Opere edili di finitura e impiantistiche finalizzate al ripristino di ambiente di deposito di materiale archivistico presso la sede principale dei Frari ».

Dalla documentazione trasmessa, prosegue l'oratore, si evince che su tale proposta di rimodulazione, presentata dall'Archivio di Stato di Venezia, è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi.

La richiesta di rimodulazione è motivata in ragione « delle mutate esigenze dell'Istituto rispetto alle quali l'intervento originariamente previsto risulta obsoleto a fronte della contestuale necessità di effettuare opere finalizzate a ripristinare gli ambienti da destinarsi alla originaria funzione di deposito presso il medesimo Istituto ».

Soffermandosi indi sullo schema di decreto di cui all'atto n. 222, il correlatore fa presente che esso dispone una rimodulazione – anche in questo caso senza oneri aggiuntivi – delle risorse del programma relativo alle annualità 2021-2023, relativamente alla regione Lombardia, per un importo complessivo di euro 1.094.420.

In particolare, si propongono delle riduzioni, pari a euro 55.000 per l'anno finanziario 2021, a euro 102.473 per l'anno finanziario 2022 e a euro 300.000 per l'anno finanziario 2023 delle risorse originariamente assegnate agli interventi denominati « Restauro e consolidamento locali e Realizzazione deposito opere d'arte, con adeguamento impiantistico e inserimento controllo termoisolante » da realizzarsi presso il Cortile *ex* Scuderie Reali e Depositi Corte Nuova (piano terreno, locali *ex* ristorante). In virtù di dette rimodulazioni, vengono destinati i medesimi importi a favore degli interventi denominati « Recupero, restauro e rifunzionalizzazione del primo piano del “Casino delle Guardie Nobili”, destinato ad accogliere il museo dell'arte del XIX e del XX secolo di Mantova » da effettuarsi, in riferimento alle annualità sopra richiamate, presso il richiamato Casino delle Guardie Nobili.

L'Atto del Governo n. 222 propone inoltre riduzioni pari a euro 24.000 per l'anno finanziario 2021, a euro 146.000 per l'anno finanziario 2022 e a euro 466.947 per l'anno finanziario 2023 delle risorse originariamente assegnate agli interventi aventi ad oggetto « Restauro superfici » da realizzarsi presso il Cortile delle Otto Facce. In virtù di detta rimodulazione, vengono destinati i medesimi importi a favore dei nuovi interventi concernenti « Accessibilità al grande salone dell'Armeria, di 1000 mq, a completamento del progetto finanziato con fondi FSC, lotto 1 » da effettuarsi, in relazione alle annualità sopra richiamate, presso il Palazzo del Capitano.

L'oratore rileva che su tali proposte di rimodulazione, presentate dal Palazzo Ducale di Mantova, è stato acquisito l'avviso favorevole del Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l'economia della cultura.

La richiesta di rimodulazione è motivata con « l'impossibilità di avviare l'intervento originariamente proposto nel breve-medio termine a causa delle notevoli e non risolvibili interferenze con l'attiguo recupero del Casino delle Guardie Nobili, nonché a fronte dell'assoluta necessità di realizzare interventi volti a conferire una maggiore accessibilità e la piena fruibilità al grande salone dell'Armeria » e con « la necessità di effettuare tali interventi in continuità e complementarità con altre opere attualmente in corso presso il medesimo oggetto ».

La correlatrice COSENZA (*FdI*) illustra gli atti del Governo nn. 223, 224 e 225, i quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela

del patrimonio culturale con riferimento alle regioni Campania e Abruzzo.

Lo schema di decreto di cui all'atto n. 223 propone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – del programma relativo alle annualità 2021-2023, per la regione Campania, per un importo complessivo pari a euro 370.000.

In particolare, per l'anno finanziario 2023, propone di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento « Allestimento sezione espositiva dedicata al Cratere di Assteas », presso il Museo Archeologico del Sannio Caudino, a favore dell'intervento « Allestimento dei depositi e del nuovo Museo Archeologico nazionale dell'antica Allifae » da effettuarsi presso il Museo archeologico Nazionale dell'Antica Allifae, per un importo complessivo oggetto di rimodulazione pari a euro 370.000.

Pertanto, con riferimento all'anno finanziario 2023, l'importo originariamente assegnato ai lavori di « Allestimento sezione espositiva dedicata al Cratere di Assteas » presso il Museo Archeologico del Sannio Caudino, pari ad euro 380.000, viene rideterminato in euro 10.000.

Fa indi presente che su tale proposta di riformulazione, presentata dalla Direzione regionale Musei Nazionali Campania, è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l'Economia della Cultura.

La richiamata richiesta di rimodulazione è motivata dall'Esecutivo in ragione della « presenza di altre fonti di finanziamento a parziale copertura dell'intervento originariamente previsto », nonché della « concomitante necessità di operare un intervento organico finalizzato ad adeguare il Museo archeologico Nazionale dell'Antica Alifae agli *standard* previsti dai “Livelli Uniformi di qualità per i Musei”, elaborati in attuazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 42/2004 e adottati dal Ministero della cultura con decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018 ».

Per quel che concerne lo schema di decreto di cui all'atto n. 224, lo stesso dispone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – delle risorse del programma relativo alle annualità 2022-2024, relativamente alla regione Campania, per un importo complessivo di euro 302.725.

In particolare, si propongono delle riduzioni, pari a euro 100.000 per l'anno finanziario 2022, a euro 150.000 per l'anno finanziario 2023 e a euro 52.725 per l'anno finanziario 2024 delle risorse originariamente destinate agli interventi denominati « Tutela, recupero, manutenzione e valorizzazione della fortificazione sannitica su Monte Alifano (Caiazzo) e del suo contesto ambientale » da realizzarsi presso la richiamata Fortificazione sannitica. In virtù di dette rimodulazioni, vengono assegnati i medesimi importi a favore degli interventi denominati « Interventi di recupero, consolidamento e restauro delle strutture emergenti e nuove indagini archeologiche » da effettuarsi presso l'area archeologica dell'antica Atella a Sant'Arpino (CE).

La correlatrice fa presente che su tali proposte di rimodulazione, presentate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le

province di Caserta e Benevento, è stato acquisito l'avviso favorevole del Comitato tecnico-scientifico per l'Archeologia.

La richiesta di rimodulazione in esame è motivata in quanto « l'area su cui ricade l'intervento originario, non ancora avviato, vincolata ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1991, è risultata essere di proprietà privata e pertanto non rientrante nella casistica prevista dalla norma ».

Quanto, infine, allo schema di decreto di cui all'atto n. 225, esso propone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – del programma relativo alle annualità 2022-2024, per la regione Abruzzo, per un importo complessivo pari a euro 300.000.

In particolare, per l'anno finanziario 2024, lo schema di decreto propone di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento relativo allo « scavo, restauro e valorizzazione di un *municipium* tra i monti » da realizzarsi presso l'Area archeologica di Juvanum, a favore dell'intervento « Allestimento del Centro di documentazione Millenni a Colle Gallo » da effettuarsi presso il Centro di documentazione Colle Gallo, per un importo complessivo oggetto di rimodulazione pari a euro 300.000.

Pertanto, con riferimento all'anno finanziario 2024, l'importo originariamente assegnato al richiamato intervento relativo allo « scavo, restauro e valorizzazione di un *municipium* tra i monti » da realizzarsi presso l'Area archeologica di Juvanum, pari ad euro 660.000, viene rideterminato in euro 360.000.

La correlatrice evidenzia che su tale proposta di riformulazione, presentata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, è stato acquisito il parere favorevole dei Comitati tecnico-scientifici per l'Archeologia e per il Paesaggio.

La richiesta di rimodulazione è giustificata dal Governo alla luce della « necessità di ridimensionare l'attività di scavo presso l'Area archeologica di Juvanum poiché a seguito della predisposizione di un progetto di manutenzione ordinaria di una parte delle murature dell'area archeologica, si è valutato di concentrare il successivo intervento su opere di conservazione e di ridurre l'esecuzione dello scavo di ampliamento, nonché in ragione della contestuale necessità di provvedere all'allestimento del Centro di documentazione "Millenni a Colle Gallo" per la valorizzazione degli esiti dello scavo di Piazza San Giustino Colle Gallo a Chieti ».

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il correlatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sugli Atti nn. 221 e 222.

La correlatrice COSENZA (*Fdl*), a sua volta, propone l'espressione di un parere favorevole sugli Atti nn. 223, 224 e 225.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE avverte che si procederà separatamente alla votazione di ciascuna delle proposte di parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori su ciascuno dei provvedimenti in titolo, la Commissione, in esito a distinte votazioni, approva le proposte di parere favorevole del correlatore Paganella sull'atto del Governo n. 221 e sull'atto del Governo n. 222, nonché le proposte di parere favorevole della correlatrice Cosenza sull'atto del Governo n. 223, sull'atto del Governo n. 224 e sull'atto del Governo n. 225.

SULL'ODIERNA RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE informa che, su richiesta della senatrice D'Elia avanzata a nome del Partito Democratico, nel corso dell'odierna riunione della Sottocommissione per i pareri, l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 1192, recante « Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie », e n. 1264, recante « Disposizioni in materia di lavoro », è stato rimesso alla sede plenaria.

Avverte che l'avvio della trattazione di tali disegni di legge potrà avvenire già nella seduta convocata per domani, alle ore 9.30.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, come poc'anzi stabilito, avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1192, recante « Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie », e del disegno di legge n. 1264, recante « Disposizioni in materia di lavoro ».

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea (UE) introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto che i provvedimenti dell'UE che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale non incidono in modo rilevante nelle materie di più stretta competenza della Commissione;

tenuto conto di quanto comunque disposto dalle disposizioni nel loro complesso e, nello specifico, dalla direttiva (UE) 2024/1262, adottata dalla Commissione europea il 13 marzo 2024, recante la modifica della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, al fine di adeguarne alcune norme alle attuali conoscenze scientifiche,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *DOC. LXXXVI*, n. 2**

La Commissione, esaminato il documento in titolo,

premessò che esso si compone di quattro parti, articolate al loro interno in tematiche sviluppate attraverso appositi *dossier*;

considerati, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i *dossier* n. 44 « I settori culturali e creativi verso l'obiettivo climatico per il 2040 »; n. 45 « Cambiamenti climatici e tutela del patrimonio culturale »; n. 46 « Produzione di energia eolica e tutela dei valori paesaggistici »; n. 54 « Istruzione digitale »; n. 65 « Geoblocking nel settore cinematografico e audiovisivo »; n. 90 « Diploma europeo congiunto »; n. 91 « Coordinamento del progetto ERASMUS + »; n. 92 « Settimana europea per lo sport (edizione 2024) »; n. 130 « Programma quadro di Ricerca e Innovazione »; n. 135 « Desk Italia Europa Creativa per i settori culturali e creativi »; e n. 136 « Il Grant Office nel settore culturale »,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903, 1028, 1122 e 1131

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

premessi che:

essi dettano misure in materia di rigenerazione urbana;

la Commissione di merito, in sede di esame congiunto dei richiamati disegni di legge, ha adottato, nella seduta dello scorso 18 settembre, un testo unificato, presentato dal relatore, senatore Rosso, che opera una sintesi delle proposte legislative;

nel nuovo testo la rigenerazione urbana è da intendersi quale « strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo »;

l'articolo 3, nel dettare norme sulla *governance* della rigenerazione urbana, definisce i compiti istituzionali spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché ai comuni;

nell'ambito della *governance* non è pertanto contemplato il Ministero della cultura;

considerato invece opportuno un tale coinvolgimento, atteso che il Ministero della cultura ha competenza in materia di paesaggio e che l'articolo 1 del testo unificato:

a) al comma 1, fa esplicito riferimento alla Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi della legge n. 14 del 2006;

b) al medesimo comma 1, individua, come già segnalato, nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio in modo da perseguire, fra l'altro, proprio la tutela del paesaggio;

c) al comma 2, lettera g), individua la tutela dei centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche come uno degli obiettivi dell'intervento normativo in esame;

tenuto conto che:

l'articolo 7, al comma 7, del testo unificato stabilisce che, all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli

interventi diretti privati di rigenerazione urbana sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale o di piani urbanistici di recupero e riqualificazione particolareggiati. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologica, belle arti e del paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica;

la definizione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero non richiede l'autorizzazione paesaggistica è, invero, ai sensi della disciplina recata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, demandata, in via ordinaria, alla pianificazione paesaggistica condotta dalle Regioni congiuntamente al Ministero della cultura;

parrebbe pertanto opportuno un approfondimento in ordine al richiamato articolo 7, comma 7, che reca deroga all'autorizzazione paesaggistica, al fine di verificarne il mantenimento o la sua espunzione dal testo alla luce delle competenze spettanti alle regioni in materia,

esprime, anche alla luce del testo unificato adottato alla Commissione di merito, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 3, che individua i soggetti istituzionali coinvolti nella *governance* della rigenerazione urbana, al fine di includere anche il Ministero della cultura;

b) valuti altresì l'opportunità di svolgere un approfondimento in merito all'articolo 7, comma 7, che introduce una deroga all'autorizzazione paesaggistica, alla luce delle competenze spettanti alle regioni ai sensi della normativa vigente.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 29 ottobre 2024

Plenaria

145^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Intervengono il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava, e i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante e per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone preliminarmente di fissare a domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 20, il termine entro il quale i Gruppi potranno trasmettere l'indicazione dei nominativi di eventuali soggetti da audire, specificando che le audizioni saranno concentrate nella giornata di martedì 5 novembre. A tal fine, invita i Gruppi a indicare un numero ristretto di soggetti, riservandosi, in caso contrario, di ridurre le liste al fine di renderle compatibili con la tempistica prospettata.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a lunedì 11 novembre, alle ore 17.

La Commissione conviene sulla tempistica di esame proposta dal Presidente.

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome dei relatori PETRUCCI (*FdI*) e ROSSO (*FI-BP-PPE*), illustra il provvedimento in esame.

L'articolo 1 torna sulla disciplina delle valutazioni ambientali, più volte modificata nel corso degli ultimi anni. Il comma 1 reca, a tal fine, numerose novelle al codice dell'ambiente, intervenendo, tra l'altro, sull'ordine di priorità di trattazione dei procedimenti di competenza delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, sulla verifica di assoggettabilità a VIA e sulla valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto.

In particolare, la lettera *a*) interviene sull'ordine di priorità di trattazione dei procedimenti di competenza delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC; rende permanente la struttura di supporto alla Commissione VIA-VAS composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e prevede che, ove sussistano motivate esigenze di carattere funzionale ovvero organizzativo, i Presidenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC possono disporre l'assegnazione alla Commissione VIA-VAS di progetti di spettanza della Commissione PNRR-PNIEC.

La lettera *b*) chiarifica la disciplina e i termini relativi alla verifica di assoggettabilità a VIA e al giudizio di esclusione da VIA subordinata a prescrizioni e prevede che anche il progetto escluso da VIA debba essere realizzato in un termine fissato nel provvedimento di esclusione, comunque inferiore a cinque anni, dovendosi altrimenti rinnovare il giudizio di assoggettabilità a VIA, per verificare eventuali mutamenti del contesto e delle condizioni ambientali.

La lettera *c*) prevede che la comunicazione circa l'avvenuta pubblicazione sul sito *internet* del MASE della documentazione che il proponente allega all'istanza di VIA venga effettuata anche nei confronti del proponente medesimo, in modo tale che egli abbia conoscenza dell'avvio del procedimento.

La lettera *d*) introduce un'ipotesi di silenzio assenso per in caso di mancato riscontro, da parte delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, alle richieste di sospensione del termine entro cui presentare la documentazione integrativa a valle delle fasi di consultazione del pubblico. Essa disciplina poi le modalità e i termini entro cui il Ministero della cultura deve verificare l'adeguatezza della relazione paesaggistica che il proponente è tenuto ad accludere all'istanza di VIA, al fine di evitare che dopo un lungo *iter* procedimentale lo schema di provvedimento di VIA possa non essere concordato dal competente direttore generale del Ministero della cultura per difetto degli elementi istruttori necessari al compimento delle valutazioni paesaggistiche.

La lettera *e*) – oltre a precisare che, nei casi di progetti di competenza statale, l'autorità preposta ad adottare il provvedimento di VIA è il competente direttore generale del MASE – prevede, tra l'altro, che il Ministero della cultura debba motivare adeguatamente l'eventuale diniego del concerto e che il deferimento della questione al Consiglio dei ministri

possa avvenire solo in caso di suo dissenso rispetto al parere favorevole delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC (e non già – in virtù del combinato disposto con la precedente lettera *d*) – per mancanza di elementi idonei a compiere una valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto). La deliberazione del Consiglio dei ministri che superi il dissenso del Ministero della cultura sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA di segno favorevole, che comprende anche l'autorizzazione paesaggistica.

La lettera *f*) reca chiarimenti della disciplina della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Infine, la lettera *g*) precisa che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è il competente direttore generale del MASE.

Il comma 2 prevede che – per i progetti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – il proponente debba allegare all'istanza di VIA anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

Il comma 3 autorizza il MASE ad avvalersi del GSE per il supporto operativo alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Il comma 4 autorizza il Ministero della difesa a definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare. Qualora gli interventi inseriti in tale programma siano sottoposti a VIA, la valutazione: è svolta dalla Commissione PNRR-PNIEC, è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un unico provvedimento. Le medesime misure di semplificazione trovano applicazione, ai sensi del comma 5, con riferimento agli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa.

L'articolo 2, comma 1, abroga le disposizioni che disciplinano il Piano per la transizione energetica delle aree idonee (PITESAI), volto a individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Il PITESAI – adottato con un decreto ministeriale del 2021 sulla base di una disposizione di legge introdotta in sede di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 – è stato recentemente annullato dal TAR del Lazio.

Il comma 2 vieta il conferimento di nuovi permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare, fatta eccezione per le concessioni da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi già rilasciati. Le attività di coltivazione svolte sulla base di concessioni già conferite o che possono ancora essere conferite nei termini predetti proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

Il comma 3 concerne le proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, al fine di tararle sul tempo effettivamente necessario per la messa in produzione delle riserve accertate, con possibile ripermizione di aree non necessarie, da poter ridestinare ad altri usi.

Il comma 4 riduce da 12 a 9 miglia dalla linea di costa e dalle aree protette il perimetro dell'area in cui vige il divieto di svolgimento delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi a mare.

Il comma 5 interviene sulla disciplina del *gas release* (procedura per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli), prevedendo che nell'Alto Adriatico – il cui perimetro viene ridefinito – sia consentito, ai soli fini della partecipazione alla procedura in questione, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate, a patto che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. La relazione illustrativa chiarisce che è una sola l'istanza già presentata che rientrerebbe nell'ambito di applicazione della disposizione in esame.

Il comma 6 interviene sulla disciplina del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi, posticipando ulteriormente al 31 ottobre 2025 il termine ultimo della vendita, al fine di garantire la massima flessibilità a beneficio del sistema Paese nel gestire il gas stoccato dal GSE per il nuovo anno termico. Viene conseguentemente posticipato al 10 dicembre 2025 il termine per la restituzione del prestito, con esclusivo riferimento agli importi residui rispetto ai 1.000 milioni di euro che il GSE verserà alle entrate del bilancio dello Stato nel corso del 2024.

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni in materia di gestione della crisi idrica.

La lettera *a)* del comma 1 introduce la nuova definizione di « acque affinate » che include, oltre alle acque urbane, le acque reflue domestiche e industriali.

La lettera *b)* chiarisce i casi in cui le regioni non violano la normativa in materia di raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque all'avverarsi di un deterioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici e prevede che esse comunichino tempestivamente alle autorità di bacino le misure adottate al fine di conservare lo stato qualitativo dei corpi idrici.

Mentre la lettera *c)* contiene una modifica di coordinamento, la lettera *d)* prevede che il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei possano essere autorizzati non solo al fine di raggiungere l'obiettivo di qualità dei corpi idrici, ma anche in caso di crisi idrica, e che essi possano essere effettuati impiegando anche le acque affinate come definite dalla precedente lettera *a)*.

La lettera *e)* amplia la definizione di servizio idrico integrato, ricomprendendovi anche il riuso delle acque reflue.

Il comma 2 autorizza il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue

urbane a esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi della risorsa stessa.

L'articolo 4, comma 1, prevede che il gruppo di lavoro incaricato di svolgere le attività istruttorie finalizzate all'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto sia collocato presso la direzione generale del MASE competente in materia di economia circolare, invece che presso l'ufficio legislativo.

Il comma 2 aumenta da 19 a 21 il numero dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, in ragione dell'aumento dei componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate (e, in particolare, degli autotrasportatori e dei gestori dei rifiuti). Il comma in esame prevede inoltre che il legale rappresentante dell'impresa possa, in presenza di determinate condizioni, assumere il ruolo di responsabile tecnico. Infine, esso inserisce le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato tra quelle che producono rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e che possano pertanto essere conferiti nei centri di raccolta urbani.

L'articolo 5 disciplina l'adozione del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al tunnel sub-portuale e alla diga foranea di Genova.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di bonifiche, finalizzate a consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi del PNRR di riqualificazione dei siti orfani.

Il comma 1 reca disposizioni speciali per gli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, con particolare riferimento alla definizione del piano di caratterizzazione e all'approvazione dei risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica e del progetto degli interventi.

Il comma 2 autorizza le ARPA ad avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati per lo svolgimento di una serie di analisi.

Il comma 3 apporta, infine, alcune modifiche al procedimento volto a determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni superino le soglie di contaminazione, nonché alla disciplina delle indagini svolte dalla provincia per identificare il responsabile.

L'articolo 7 fissa al 31 dicembre 2029 il termine entro il quale dovranno essere attuati gli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone – Casano e Cerchiara; istituisce la struttura di supporto del commissario straordinario e attribuisce a quest'ultimo un compenso aggiuntivo.

L'articolo 8 reca disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo e, in particolare, sull'alimen-

tazione del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (la piattaforma ReNDiS) e della banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita presso la Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico. In particolare, il comma 1 attribuisce priorità, ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai progetti già beneficiari delle risorse del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (che coprono soltanto le spese tecniche di progettazione degli interventi). Il comma in esame prevede inoltre che le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali intestate ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico siano insuscettibili di pignoramento o sequestro.

Il comma 2 prevede che le economie derivanti dalla chiusura contabile degli interventi inclusi negli accordi di programma del 2010, per la quota parte del MASE, vadano a integrare la dotazione finanziaria del suddetto Piano.

Il comma 3 prevede che i commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico possano nominare appositi soggetti attuatori del Piano, di cui è disciplinato il compenso, e che i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possano assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I commi 4 e 5 individuano il segretario generale dell'Autorità di distretto delle Alpi orientali quale Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano.

Il comma 6 prevede che le risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dalla legge di bilancio per il 2017 – limitatamente alle risorse assegnate dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese – siano revocate qualora i soggetti attuatori omettano di registrare nella banca dati delle opere pubbliche – monitoraggio opere pubbliche la liquidazione delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta.

Il comma 7 proroga fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza per gli eventi eccezionali verificatisi a Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

Il comma 8 stanziava 10 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione delle convenzioni tra il Commissario straordinario per l'alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche e i soggetti di cui egli è autorizzato ad avvalersi per lo svolgimento delle sue funzioni.

I commi 9 e 10, al fine di assicurare un uniforme trattamento giuridico delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e, dunque, di garantire una coerenza del complessivo intervento statale in materia idrogeologica, individua ulteriori competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 1 prevede che, ai fini dello svolgimento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possa adottare linee guida per settori specifici.

I commi 2 e 3 dettano disposizioni in materia di determinazione del trattamento economico degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Il comma 4 autorizza il MASE a conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica, allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie ad assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR.

L'articolo 11 prevede che dal decreto-legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 7 in materia di struttura di supporto e di trattamento economico del commissario straordinario del SIN di Crotona.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. – *Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, propone di considerare esaurita tale fase procedurale.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. – *Legge quadro in materia di interporti*, approvato dalla Camera dei deputati

(1124) DE POLI. – Legge quadro in materia di interporti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, propone di considerare esaurita tale fase procedurale e, d'intesa con il relatore, di fissare a mercoledì 13 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, riferiti al disegno di legge n. 1055, già approvato dalla Camera dei deputati, da adottare quale testo base.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1003) Tilde MINASI. – Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono richieste di intervento, propone di considerare esaurita tale fase procedurale e di procedere a fissare a lunedì 4 novembre, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie (n. 216)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice TUBETTI (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ricordando che questo viene spesso tacciato dalle forze di maggioranza di rappresentare il « partito dei no », ma che è proprio grazie ad esso che, durante il Governo Conte I, è stato adottato il decreto-legge « sblocca cantieri », che ha consentito di velocizzare la realizzazione di tante infrastrutture di particolare importanza mediante la nomina dei Commissari straordinari.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Proposta di nomina del professor Ezio Mesini a Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare (n. 55)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice PETRUCCI (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori DE PRIAMO (*FdI*), DI GIROLAMO (*M5S*), FAROLFI (*FdI*), FAZZONE (*FI-BP-PPE*), FINA (*PD-IDP*), FREGOLENT (*IV-C-RE*), GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*), IRTO (*PD-IDP*), MINASI (*LSP-PSd'Az*), PETRUCCI (*FdI*), ROSA (*FdI*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), SIGISMONDI (*FdI*), SIRONI (*M5S*) e TUBETTI (*FdI*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 10 voti favorevoli, 2 voti contrari, 2 astenuti e 1 voto nullo.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuta l'intesa in Conferenza unificata.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Essendo ancora in corso le audizioni presso la Commissione di merito, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice FAROLFI (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,20.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 29 ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 125

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

(sospensione: dalle ore 14,55 alle ore 15)

AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE, DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA), DELLA CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI (CASARTIGIANI), DELLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO, DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DELLA CARITAS ITALIANA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE)

Plenaria

166^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA, nel rispondere all'interrogazione 3-01385 della senatrice NATURALE (M5S) e altri in materia di quotazione delle uve da vino in Capitanata, rileva preliminarmente che assicurare un giusto reddito agli agricoltori è una priorità che il Governo in carica ha sempre perseguito sin dal suo insediamento.

Ricorda che, al fine di raggiungere tale obiettivo, numerose sono state le iniziative intraprese, tra le quali quelle dirette al contrasto delle pratiche commerciali sleali che danneggiano gravemente l'intero comparto agricolo.

Rammenta poi che il decreto legislativo n. 198 del 2021 reca disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari. Allo scopo di assicurare una maggiore tutela agli operatori della filiera agricola, la norma citata individua le pratiche commerciali vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.

Fa indi presente che, per garantire ulteriormente un'equa distribuzione dei ricavi all'interno della filiera, senza abusi di posizione dominante tra imprese e acquirenti, con il decreto-legge n. 63 del 2024, cosiddetto « Agricoltura » è stato rafforzato il contrasto alle pratiche sleali, prevedendo non solo il consolidamento del sistema sanzionatorio, ma anche misure a sostegno della trasparenza dei mercati, incrementando le risorse a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ottica di sviluppare ulteriormente i sistemi informatici a disposizione e fornire il costo medio di produzione del singolo prodotto agricolo.

Ciò premesso, riguardo a quanto rappresentato dall'interrogante, concernente talune problematiche dei viticoltori della provincia di Foggia, presumibilmente soggetti a meccanismi negoziali lesivi dei propri interessi economici, rileva che il decreto legislativo n. 198 del 2021, al fine di garantire che i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari siano incentrati sui principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, all'articolo 3, prevede espressamente che gli stessi siano conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto, stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti. Precisa che nei medesimi contratti deve essere indicato, accanto alle quantità e alle caratteristiche del prodotto venduto, anche il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto.

Evidenzia che all'accertamento dell'eventuale violazione di tale prescrizione è deputato l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentare (ICQRF), istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del comparto agroalimentare.

In tale ambito l'Ispettorato pianifica, ogni anno, una mirata attività di controllo da svolgere anche nel periodo della campagna vendemmiale, rivolta principalmente alla fase della produzione, del commercio e della circolazione dei prodotti sfusi, anche mediante controlli su strada, ferrovia e ai porti.

Ricorda, inoltre, che l'ICQRF, in qualità di « autorità di contrasto » designata ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2021, esercita anche il controllo sulla disciplina delle relazioni commerciali per il contrasto alle pratiche commerciali sleali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione dei rapporti con i consumatori.

Informa quindi che, nell'ambito di tale competenza, l'Ispettorato ha già avviato specifiche attività di indagine su diverse filiere agroalimentari, finalizzate anche all'accertamento di possibili fenomeni speculativi e di imposizioni che possono generare pratiche commerciali sleali nei confronti dei fornitori dei prodotti agricoli.

Pertanto, ritiene opportuno evidenziare che, di recente, è stata istituita una cabina di regia per i controlli nel settore agroalimentare con la partecipazione operativa, nelle fasi di controllo, dell'ICQRF, dei Carabinieri del comando tutela agroalimentare, dei Carabinieri del comando tutela forestale e parchi, della Guardia di finanza, delle Capitanerie di porto, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Rileva poi che, qualora i produttori, le loro organizzazioni e le associazioni di tali organizzazioni si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del precitato decreto, possono presentare denunce per le possibili violazioni del decreto legislativo n. 198 del 2021, su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno. Allo scopo, è possibile utilizzare la modulistica disponibile sull'apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 198, gli operatori denunciati possono richiedere di mantenere riservata la propria identità nonché di specificare per quali informazioni si richiede tale trattamento.

Assicura, infine, che l'Ispettorato, in linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni normative introdotte dal richiamato decreto-legge « agricoltura », intensificherà l'attività di controllo anche per i prodotti del settore in parola, con particolare riguardo a quanto statuito in materia di costi di produzione.

Assicura altresì che, in ogni caso, l'Ispettorato, tramite il proprio Ufficio territoriale competente, rafforzerà le attività di verifica nell'ambito delle pratiche commerciali sleali nel settore vitivinicolo, in particolare sull'areale geografico indicato nell'atto di sindacato ispettivo, e che sarà sua cura trasmettere lo stesso ai competenti uffici dell'ICQRF per le opportune verifiche.

Ha la parola la senatrice NATURALE (M5S), la quale si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, che ritiene dettagliata, nonché delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo circa l'adozione di provvedimenti idonei a garantire il controllo e la supervisione del settore.

Richiama un articolo in cui Coldiretti ha denunciato il fenomeno di consegna delle uve alle cantine senza predeterminazione di un prezzo per il pagamento del prodotto, fenomeno che concretizza il verificarsi di pratiche commerciali sleali.

Reputa, al riguardo, che non si possa prescindere dall'implementazione dei controlli a tutela degli operatori del settore – agricoltori e viticoltori – che spesso non sono a conoscenza degli strumenti di tutela dei loro diritti.

Auspica, a tal fine, un incremento del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con particolare riguardo alle figure dedite alle operazioni di controllo.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(385) AMIDEI e altri. – *Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti*

(1267) CANTALAMESSA e altri. – *Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 385, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1267 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 385, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

La senatrice FALLUCCHI (Fdi) riferisce sul disegno di legge n. 1267, composto da 10 articoli, che disciplina i principi fondamentali dell'attività di pizzaiolo e stabilisce disposizioni per il riconoscimento della qualifica professionale, per la formazione, nonché per l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti.

Illustra quindi l'articolo 2, secondo cui l'attività di pizzaiolo, esercitata in forma di impresa ai sensi della legislazione vigente in materia, riguarda l'operatore che svolge un'attività di creazione e di lavorazione della pizza. Detta attività può essere svolta come dipendente o in maniera autonoma, anche presso una pizzeria d'asporto.

Dà poi conto dell'articolo 3, in virtù del quale per l'esercizio dell'attività di pizzaiolo è necessaria un'apposita qualifica professionale, conseguita previo superamento di un esame teorico-pratico e seguito da

un periodo di pratica di cinque mesi continuativi presso un'impresa che svolge attività di pizzeria. Precisa peraltro che la qualifica di pizzaiolo è attribuita a seguito del rilascio, da parte delle associazioni nazionali di formazione professionale dei pizzaioli riconosciute dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un diploma che certifica la competenza.

Con riferimento ai requisiti per il rilascio del diploma di pizzaiolo, fa presente che coloro che esercitano l'attività di pizzaiolo da almeno ventiquattro mesi possono presentare domanda a una delle associazioni ai fini del rilascio immediato e automatico del diploma di pizzaiolo senza superamento di un esame. Il diploma di pizzaiolo è rilasciato a seguito del superamento di un esame, costituito da una prova teorica e da una prova pratica, davanti a una commissione di esperti nominata dalle associazioni. Per sostenere l'esame, rimarca la relatrice, è richiesta la frequentazione, presso una delle associazioni o presso gli istituti professionali con indirizzo di studio « enogastronomia e ospitalità alberghiera », di un corso di qualificazione di durata di almeno quattrocentocinquanta ore.

Dopo essersi soffermata sull'articolo 5, in base al quale le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale con indirizzo di studio « enogastronomia e ospitalità alberghiera » attivano un percorso formativo per pizzaiolo, descrive i contenuti dell'articolo 6, che istituisce l'albo nazionale dei pizzaioli professionisti, i cui iscritti costituiscono l'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti. La tenuta dell'albo, la revisione e l'aggiornamento periodico dello stesso sono demandati al consiglio nazionale dell'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, eletto ogni cinque anni dagli iscritti al medesimo ordine. Il consiglio nazionale dell'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, con proprio regolamento, fissa i criteri per la tenuta dell'albo. Per essere iscritti all'albo, secondo l'articolo 7, i pizzaioli devono essere in possesso della qualifica professionale, mentre sono iscritti di diritto all'albo i maestri pizzaioli che documentano almeno dieci anni di attività.

Illustra altresì l'articolo 8, secondo cui il pizzaiolo professionista è tenuto alla conoscenza delle disposizioni del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita « Pizza napoletana », di cui all'allegato annesso al provvedimento del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 febbraio 2010.

Da ultimo, riferisce sull'articolo 9, concernente le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano tenute, altresì, a garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività alle imprese operanti nel settore, nonché sull'articolo 10, attinente alle disposizioni transitorie per coloro che attualmente svolgono l'attività di pizzaiolo.

Considerata l'analogia di materie con il disegno di legge n. 385, già all'esame della Commissione, il presidente DE CARLO propone di procedere congiuntamente al seguito della discussione dei due disegni di legge.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 2*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 2*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale congiunta.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni del Relatore sul disegno di legge n. 1258.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 2*, pubblicato in allegato.

In dichiarazione di voto sul *Doc. LXXXVI, n. 2* interviene il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), il quale, nel preannunciare il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, lamenta che il Governo in carica, con riferimento agli obiettivi delle politiche agricole, da una parte, asserisca di essere massimamente rappresentato in sede europea, dall'altra, reclaims una responsabilità europea ogni volta che si presenta un problema a livello nazionale.

Segnala, altresì, l'urgenza di provvedere a una riforma delle politiche agricole a sostegno del reddito degli agricoltori, nonché la necessità di procedere al potenziamento delle infrastrutture idriche e alla manutenzione del territorio al fine di fronteggiare i cambiamenti climatici che incidono gravemente sul comparto agricolo.

Preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore sul *Doc. LXXXVI*, n. 2.

(1192) *Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale e invita il relatore ad esprimersi sul disegno di legge in titolo.

Il relatore POGLIESE (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, reputa che l'eccessiva burocratizzazione spesso lamentata con riguardo agli adempimenti cui sono tenuti gli agricoltori e le imprese non possa ritenersi ridotta dalla proposta legislativa in esame, a suo avviso assolutamente insoddisfacente a fronte delle istanze provenienti sia dal mondo politico sia dalla società civile.

Anche la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio schieramento sulla proposta di parere del relatore e ribadisce che il contenuto del provvedimento, a suo giudizio, non rispecchia il titolo dello stesso, finendo addirittura per creare complicazioni ulteriori nelle procedure delle imprese agricole.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e risulta approvata.

(1241) *Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria*

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) precisando anzitutto che il testo, di iniziativa governativa, è suddiviso in

due capi: il capo I, relativo alle misure per la garanzia dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie per la riduzione delle liste di attesa (articoli da 1 a 12), e il capo II, recante ulteriori misure in materia sanitaria (articoli da 11 a 13).

Illustra l'articolo 1 recante disposizioni sulla prescrizione e sulla erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Esso prevede misure organizzative utili a consentire al medico specialista la presa in carico dell'assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico, nonché, ove necessario, l'implementazione del sistema dei percorsi diagnostici. In particolare, si stabilisce che sia assegnata una tempistica specifica in relazione a quattro distinte classi di priorità, ai fini dell'erogazione della prestazione di specialistica ambulatoriale. Si prevede inoltre la predisposizione, a livello aziendale, di piani strategici annuali che contengono l'analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni di specialistica ambulatoriale e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.

Passa indi all'articolo 2 che istituisce, presso il Ministero della salute, il sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA), quale insieme delle strutture e degli strumenti volti all'esercizio coordinato di una serie di funzioni per assicurare il rispetto dei tempi di attesa. Precisa al riguardo che il SINGLA è governato da una cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e presieduta dal Ministro della salute, della quale vengono definiti i componenti nonché i soggetti che, in ragione della tematica affrontata, possono essere invitati a parteciparvi. Tra questi ultimi, menziona anche i rappresentanti delle federazioni e degli ordini dei medici e degli altri operatori sanitari, delle società scientifiche, degli erogatori pubblici e privati, delle assicurazioni e gli altri rappresentanti di interessi maggiormente rappresentativi.

L'articolo 9, prosegue la relatrice, al fine di favorire la riduzione delle liste di attesa anche attraverso il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, prevede l'individuazione di criteri condivisi per il raggiungimento, in forma singola o associata, dei valori soglia di prestazioni diagnostiche e di laboratorio erogate da strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Ciò mediante il ricorso a modelli di aggregazione anche contrattuali, quali in particolare i contratti di rete, che tengano conto anche delle effettive caratteristiche orografiche e demografiche di riferimento, in coerenza con l'assetto dell'assistenza territoriale.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'articolo 12 che istituisce, a decorrere dall'anno 2025, presso il Ministero della salute, la Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria (SNAAS), finalizzata a implementare la formazione e lo sviluppo professionale del *management* nel Servizio sanitario nazionale, nonché a fornire ai dirigenti e ai direttori sanitari le tecniche e gli strumenti per garantire la qualità dei servizi sanitari e per assicurare l'efficienza organizzativa ed economica delle aziende sanitarie, anche mediante la predisposizione dei piani stra-

tegici che contengono l'analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni ambulatoriali e alla corrispondente offerta aziendale.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MAFFONI (*FdI*), osservando preliminarmente che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 34 articoli, molti dei quali hanno ambiti di interesse, anche indiretto, per la Commissione. Il comma 1 dell'articolo 1 reca molteplici novelle, relative alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Illustra indi l'articolo 7, introdotto alla Camera dei deputati, che estende la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti iscritti ad albi professionali – già prevista per i casi di ricovero ospedaliero, decesso, parto prematuro e interruzione di gravidanza – anche ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minore che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista o di parto della libera professionista.

Evidenzia che l'articolo 11 – inserito dalla Camera dei deputati – reca una norma qualificata come di interpretazione autentica, relativa alla disciplina sulla esclusione delle attività stagionali dall'ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore. L'intervento in esame concerne le fattispecie di attività stagionale individuabili in base a contratti collettivi di lavoro.

Dopo aver accennato all'articolo 13 sulla durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, si sofferma sull'articolo 15 secondo cui, a decorrere dal 2024, le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate annualmente al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio del solo apprendistato professionalizzante sono finalizzate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio di tutte le tipologie di apprendistato di cui al Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Nel precisare che l'articolo 16 prevede un incremento, per l'anno 2024, di 5 milioni di euro delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, dà conto infine dell'articolo 18, che apporta modifiche alla disciplina concernente le diverse tipologie di contratto di apprendistato e al cosiddetto sistema duale.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL PRIMO VERTICE REGIONALE FAO DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI AGRICOLTURA DEI PARLAMENTI DELL'EUROPA E DELL'ASIA CENTRALE

Il PRESIDENTE ricorda che nei giorni 22 e 23 ottobre scorsi si è svolto a Tirana, in Albania, il primo vertice, organizzato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), dei Presidenti delle Commissioni agricoltura dell'Europa e dell'Asia centrale, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di 22 Paesi. Riferisce di aver partecipato al vertice unitamente all'onorevole Cerreto, membro della XIII Commissione della Camera dei deputati.

L'obiettivo del vertice era discutere dei seguenti temi: promuovere un sistema agroalimentare sostenibile e resiliente a fronte dei cambiamenti climatici; assicurare inclusione e protezione sociale ai gruppi vulnerabili, promuovendo l'accesso a diete sane e sostenibili; sfruttare gli strumenti legislativi al fine di dare spazio alla scienza, all'innovazione e all'agricoltura digitale nell'ambito dei processi di trasformazioni dei sistemi agroalimentari; individuare i cardini del cosiddetto « diritto al cibo ».

L'evento è stato articolato in due giornate, distinte in due sessioni plenarie e in sessioni più ristrette, sulla base di distinzioni tematiche, moderate da funzionari della FAO. I Presidenti delle Commissioni hanno avuto modo di prendere la parola sia durante le sessioni plenarie, sia nei gruppi di lavoro, in modo da scambiare le buone pratiche in atto in ciascuno Stato, da condividere le criticità per il settore agroalimentare e da prefigurare strategie comuni.

Puntualizza peraltro che detto vertice ha rappresentato il seguito del secondo *summit* parlamentare globale che si è svolto il 15 e il 16 giugno 2023 a Valparaíso, in Cile, durante il quale hanno partecipato oltre 200 parlamentari, 15 tra Presidenti e Vice Presidenti di Parlamenti nazionali e locali, provenienti da 64 Paesi e al quale ha preso parte anche l'Italia. Rende quindi noto che, dopo questo evento in Albania, dovrebbe aver luogo il terzo vertice parlamentare globale, che si svolgerà nel continente africano nel 2026.

Ricorda di essere intervenuto a più riprese soprattutto sui temi dell'innovazione tecnologica e sulle tecniche di evoluzione assistita (TEA), rispetto alle quali diversi Paesi, tra cui Irlanda, Grecia, Spagna e Portogallo, hanno riconosciuto la posizione avanguardista dell'Italia, in termini di sperimentazione a terra. Altri aspetti del dibattito hanno riguardato l'adattamento ai cambiamenti climatici, tema su cui si è avuto un interessante confronto anche con i Paesi euro-asiatici.

Riferisce altresì sull'incontro avuto con la Vice Sindaco di Tirana Anuela Ristani, nel quale si è discusso della recente riforma amministra-

tiva approvata dal Parlamento albanese che ha portato a una forte riduzione del numero dei comuni.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) domanda se in Albania siano previsti livelli di governo intermedi tra il comune e lo Stato centrale.

Il PRESIDENTE precisa che, a quanto gli consta, non esistono ulteriori livelli di governo e puntualizza che detta riforma amministrativa avrebbe lo scopo di consentire la pianificazione degli interventi da parte dello Stato. Avviandosi alla conclusione, manifesta un ringraziamento anche all'Ambasciata d'Italia a Tirana che ha accolto la delegazione parlamentare e preannuncia l'intenzione di avviare un dialogo sull'agricoltura dell'area mediterranea con quei Paesi europei più interessati, quali Grecia, Spagna, Portogallo e Cipro.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione che verrà acquisita dalla Commissione nell'ambito delle audizioni che si terranno domani, mercoledì 30 ottobre, nella sede degli Uffici di Presidenza delle Commissioni congiunte 9^a del Senato e X della Camera dei deputati, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La 9^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »,

tenuto conto che l'articolo 13 introduce una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (regolamento EUDR), relativo alla messa a disposizione nel mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale;

considerato che il regolamento EUDR impone norme obbligatorie di « *due diligence* » a tutti gli operatori e commercianti che immettono, o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione, ovvero esportano, le seguenti materie prime: olio di palma, bovini, legno, caffè, cacao, gomma e soia e che la commercializzazione di tali prodotti deve essere accompagnata da adeguata documentazione comprovante la non provenienza degli stessi da terreni disboscati di recente, ovvero che la loro produzione non abbia contribuito al degrado forestale;

preso atto altresì che l'articolo 13, al comma 2, lettera *d*), prevedendo sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive, delinea di fatto un apparato sanzionatorio molto penetrante per le imprese della filiera agroalimentare italiana;

valutata positivamente la decisione delle Istituzioni europee di rinviare di un anno l'entrata in vigore del regolamento EUDR a seguito delle generalizzate preoccupazioni espresse da tutti i soggetti interessati relativamente agli oneri burocratici e finanziari che si prospettano a carico degli operatori coinvolti a cui spetta l'attestazione di conformità dei propri prodotti alle nuove norme europee sulla deforestazione « zero »;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo, nell'ambito del recepimento del regolamento UE 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023:

– a semplificare il più possibile, pur nel rispetto di tutti i parametri necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale attraverso la lotta contro la deforestazione e il degrado forestale, gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, al fine di evitare che la applicazione pratica delle nuove norme si traduca in appesantimenti burocratico-amministrativi in grado di complicare in modo ingiustificato l'operatività delle aziende senza offrire maggiori garanzie sul contrasto alla deforestazione;

– ad attivarsi nelle competenti sedi europee affinché le filiere coinvolte, specie quelle agricole e zootecniche, si dotino, a livello globale, di sistemi di tracciamento allineati e pienamente rispondenti ai requisiti richiesti dal regolamento EUDR, al fine di scongiurare la paralisi delle catene di approvvigionamento con impatti negativi sull'andamento dei prezzi non solo dei prodotti interessati dalle norme ma anche di quei prodotti potenzialmente « scambiabili » in conseguenza dell'effetto sostituzione;

– ad attivarsi nelle competenti sedi europee ed internazionali al fine di individuare tutte le soluzioni necessarie a limitare i possibili eventuali effetti distorsivi derivanti dall'applicazione del regolamento EUDR sul commercio globale, quali il rafforzamento di mercati extracomunitari dove le materie prime interessate dal regolamento EUDR potrebbero essere lavorate e successivamente immesse nel mercato interno sotto forma di prodotti finiti, vanificando ogni sforzo nel contrasto alla deforestazione e compromettendo il valore di interesse filiere, che rappresentano l'eccellenza delle produzioni europee e italiane in particolare.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *DOC. LXXXVI*, N. 2**

La 9^a Commissione, esaminato per le parti di competenza il documento in titolo, recante « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea »,

considerato che la Relazione indica le misure e le iniziative che il Governo intende intraprendere sulle priorità legislative dell'Unione europea per l'anno 2024;

accolti con favore gli obiettivi delle politiche agricole stabiliti dalla prossima Commissione e in particolare: una adeguata ed equa retribuzione per gli agricoltori; il sostegno alla competitività dell'intera catena del valore del settore agroalimentare; la tutela della sovranità alimentare europea;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si ritiene che le attività ricomprese nel settore primario, agricoltura, pesca e acquacoltura siano determinanti per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni europee e che la tutela dell'ambiente e la sua conservazione, nonché le azioni di contrasto al cambiamento climatico, non possano prescindere dal contributo essenziale apportato dai nostri agricoltori e dai nostri pescatori;

b) occorrono pertanto strategie ambiziose in grado di coniugare sostenibilità ambientale e crescita economica nell'interesse di tutti i cittadini europei, al fine di garantire loro sicurezza alimentare e benessere sociale;

c) pur mantenendo l'obiettivo prioritario della transizione ecologica e della salvaguardia dell'ambiente, occorre riconsiderare ogni misura potenzialmente in grado di penalizzare le imprese agricole e della pesca e promuovere e sostenere la ricerca nel settore delle nuove tecniche genetiche (tecniche di evoluzione assistita – TEA) per la selezione di piante resistenti al cambiamento climatico e con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché incoraggiare la diffusione e l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche, mediante le quali è possibile ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive;

d) è necessario aumentare la dotazione economica della Politica agricola comune e della Politica comune della pesca, riducendo la com-

plexità di attuazione per le amministrazioni nazionali e gli oneri e gli adempimenti burocratici a carico degli imprenditori, affinché le ambizioni di sviluppo – in un’ottica di sostenibilità ambientale – trovino riscontro nella ampiezza e nella idoneità degli strumenti messi a disposizione;

e) è indispensabile calibrare le misure previste, pur in un quadro generale strategico fissato a livello europeo, alle specificità e alle peculiarità proprie dei territori di ogni Stato membro, al fine di evitare che le condizionalità ambientali o le regolamentazioni sulle modalità di pesca risultino impraticabili per alcuni Paesi e in grado di generare svantaggi competitivi rispetto agli altri operatori europea, senza peraltro apportare alcun beneficio reale in termini di tutela ambientale, dei suoli e dei mari;

f) si ritiene altresì necessaria la lotta globale alla deforestazione e al degrado forestale ed è indispensabile che i Paesi terzi coinvolti si dotino di sistemi di tracciamento in grado di rispondere ai requisiti stringenti previsti dalla normativa europea per gli operatori europei;

g) si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché la legislazione europea consideri prioritarie le proposte in materia di genetica agraria e di assorbimento del carbonio e in particolare: con riferimento alla proposta di regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune tecniche genomiche (COM 2023/411 final), si evidenzia la necessità di riprendere il negoziato dal testo di compromesso approvato dal Parlamento europeo, escludendo qualsiasi ulteriore revisione restrittiva dei criteri di equivalenza delle piante NGT 1 rispetto alle piante convenzionali; con riferimento alla proposta di regolamento relativo al quadro di certificazione degli assorbimenti di carbonio (COM (2022) 672 final) si evidenzia altresì l’esigenza di estendere la certificazione volontaria a tutto il settore agricolo, compreso quello zootecnico, includendo tra le attività ammesse al sequestro di carbonio la riduzione delle emissioni di metano.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 29 ottobre 2024

Plenaria
239^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REDIGENTE

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 ottobre.

Dopo aver rammentato che si è svolto il previsto ciclo di audizioni, il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) ritiene che il disegno di legge in discussione sia più opportunamente da valutare nel quadro determinato dal disegno di legge di bilancio. Inoltre, il disegno di legge medesimo presenta aspetti da approfondire per mezzo in particolare dell'apporto della Conferenza Stato-Regioni, la quale dovrebbe pertanto essere a sua volta audita.

La relatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) dichiara di non avere preclusioni nei confronti dell'eventuale audizione della Conferenza Stato-Regioni, rimettendo comunque alla Presidenza la valutazione della questione.

Il presidente ZAFFINI fa presente l'opportunità di un adeguato raccordo con l'organizzazione dei lavori della stessa Conferenza, restando attualmente preferibile richiedere la trasmissione di un contributo scritto.

La relatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) si esprime favorevolmente sulla proposta del Presidente.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) rileva l'interesse della Commissione nei confronti della posizione della Conferenza Stato-Regioni, ai fini della completezza della propria trattazione.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) considera necessario l'intervento della Conferenza Stato-Regioni, anche tenuto conto che non sussistono motivi di particolare urgenza.

Il presidente ZAFFINI rammenta che l'intervento dei rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni non era stato richiesto in sede di programmazione delle audizioni. Le Regioni hanno peraltro certamente avuto la possibilità di interloquire con il Governo nella fase di predisposizione del testo in discussione. Ribadisce comunque che si procederà a richiedere la trasmissione di un documento scritto, che potrà essere messo a disposizione dei senatori a fini di completezza dell'istruttoria.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il relatore ZULLO (*FdI*) pone in evidenza innanzitutto l'articolo 2, il quale prevede un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale. Alla copertura finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, volta ad assicurare la riduzione del requisito di anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.

Il successivo articolo 4 dispone per il 2024 l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 5 incrementa il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL

relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. L'incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) esprime preoccupazione riguardo agli spazi di intervento sempre più limitati del Parlamento a fronte del frequente ricorso del Governo alla decretazione. Nel caso del provvedimento in esame risultano oltretutto evidenti la mancanza di motivi di necessità e urgenza e l'eterogeneità delle disposizioni recate. Il giudizio della sua parte politica, anche relativamente al merito delle misure contenute, è pertanto del tutto negativo.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) sottolinea in primo luogo l'incongruità dell'intervento sull'APE sociale, volto a rimediare tardivamente a precedenti misure restrittive riguardo l'accesso.

Le disposizioni volte alla remunerazione delle prestazioni straordinarie del personale del Corpo dei vigili del fuoco confermano la tendenza del Governo a privilegiare il ricorso agli straordinari, eludendo la questione dell'adeguamento degli organici.

Giudica infine l'articolo 5 sintomatico di un approccio frammentario nei confronti del tema delle prestazioni accessorie nel pubblico impiego, che ha la conseguenza di depotenziare la contrattazione di secondo livello nel settore.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) sollecita ragguagli in ordine allo svolgimento di audizioni presso la Commissione di merito.

Intervenendo in replica, il relatore ZULLO (*FdI*) osserva che l'urgenza del provvedimento è fondata sulla necessità del finanziamento di una serie di misure relativamente al 2024 e risponde al bisogno di evitare situazioni di difficoltà per diversi comparti.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è quindi posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge 1258. Parere alla 4^a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza del disegno di legge n. 1258, il relatore SATTA (*FdI*) si sofferma sull'articolo 15, che dispone circa i criteri e i principi di delega per l'adozione dei decreti di adeguamento al

regolamento delegato (UE) 2022/1644, che integra il regolamento (UE) 2017/625 con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali nel settore della sicurezza alimentare e dei mangimi, nonché al regolamento (UE) 2022/1646, relativo alle modalità di esecuzione dei controlli ufficiali, per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi.

In riferimento all'allegato A, segnala innanzitutto la direttiva (UE) 2023/2668, la quale aggiorna la direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

La direttiva UE 2024/505 modifica la precedente direttiva 2005/36/CE ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.

La direttiva (UE) 2024/1233 procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Infine, la direttiva delegata (UE) 2024/1262 modifica la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

I profili di competenza della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2024 comprendono in primo luogo il tema della digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'attuazione del PNRR, articolato in due progetti: la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e il potenziamento della capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati a livello centrale e supporto alla diffusione della telemedicina.

Nell'ambito del Comitato settoriale europeo per il dialogo sociale nelle amministrazioni del governo centrale, il Governo ha preso parte alle trattative per la stipulazione dell'Accordo quadro europeo per il dialogo sociale nelle amministrazioni in tema di digitalizzazione del lavoro, sottoscritto da parti sociali e Governi.

In materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la revisione del Regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mira a garantire adeguate tutele ai cittadini che si spostano in Europa nonché a rafforzare i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri.

La proposta di regolamento COM (2022) 453 ha l'obiettivo di vietare l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'UE, così come l'esportazione dall'UE di prodotti ottenuti con lavoro forzato, com-

preso quello minorile forzato. L'Italia ha rilevato in linea generale che il primo testo di compromesso si sta muovendo nella giusta direzione. Tuttavia occorre che le varie fasi del procedimento siano maggiormente accentrate a livello dell'UE.

Nell'ambito della revisione della legislazione farmaceutica, attraverso la partecipazione alle riunioni dello specifico Gruppo di lavoro presso il Consiglio UE, il Governo intende esaminare il testo delle proposte al fine di definire un testo negoziale che garantisca il miglior equilibrio tra le finalità della proposta della Commissione.

Il Piano europeo di lotta contro il cancro definisce un nuovo approccio alla prevenzione, al trattamento e all'assistenza attraverso un approccio multilaterale di « salute in tutte le politiche ». Risulta coerente con il Piano europeo il « Piano Oncologico Nazionale – documento di programmazione e linee guida per la prevenzione e il contrasto ai tumori 2023-2027 », finalizzato a migliorare il percorso complessivo di lotta alle patologie neoplastiche.

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nel triennio 2024-2026, parteciperà al *Consortium IncreaseNET*, finanziato dalla Commissione europea allo scopo di rafforzare le capacità delle agenzie nazionali nei confronti delle sfide dovute all'applicazione delle tecnologie innovative ed emergenti in ambito farmaceutico.

L'AIFA partecipa inoltre alle attività dell'iniziativa congiunta di Commissione Europea, HMA e EMA « Accelerating clinical-trials in Europe », che ha l'obiettivo di supportare l'innovazione e la condivisione delle conoscenze per creare un ecosistema della ricerca clinica adeguato alle sfide attuali e future.

Il Governo segue i negoziati in corso allo scopo di pervenire a un testo di direttiva che, pur rafforzando il ruolo degli organismi di parità, non vincoli il nostro Paese a una modifica radicale dell'assetto organizzativo vigente, basato su una pluralità di organismi, con competenze specifiche differenziate in base alle diverse cause di discriminazione.

La Relazione riconosce la rilevanza di misure volte a potenziare i sistemi di intervento, di tutela e di inclusione sociale delle persone con disabilità e a preservarle dalle discriminazioni, da attuare attraverso l'utilizzo delle risorse in arrivo dall'Unione europea. L'azione dell'Italia riguarda i temi dell'educazione inclusiva, dell'economia, delle disegualianze, dell'accessibilità, delle città, delle azioni sistemiche e del monitoraggio, della costruzione di una società inclusiva.

Con riguardo al coordinamento nazionale delle politiche europee, la Relazione ricorda il modello per la prevenzione delle carenze di farmaci incentrato sull'AIFA, la cui validità è riconosciuta anche a livello europeo. Viene pertanto prospettata la formalizzazione del modello italiano con l'obiettivo di estenderne l'applicazione anche a livello europeo, garantendo un rafforzamento del coordinamento tra Stati membri nella gestione delle emergenze da carenza di medicinali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il presidente ZAFFINI ricorda che sono state acquisite le segnalazioni dei soggetti ai quali richiedere di fornire contributi scritti riguardanti il disegno di legge in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il PRESIDENTE fa presente che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 27 ottobre. Lo schema di decreto legislativo in esame è comunque ancora assegnato con riserva, in mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(956) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Disposizioni in materia di salario minimo

(957) Deputato CONTE e altri. – Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(1237) MAGNI e altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 ottobre.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) fa presente che il disegno di legge n. 957 è il frutto di modifiche apportate in via emendativa dalla maggioranza presso la Camera dei deputati, che hanno comportato il sostanziale svuotamento del testo originario. Il risultato consiste nell'elusione della proposta di definizione di una disciplina sul salario minimo legale, particolarmente grave in un contesto nel quale la contrattazione collettiva risulta indebolita e i livelli retributivi hanno un andamento del tutto insoddisfacente. Le differenze retributive tra uomini e donne permangono e, in generale, il sistema produttivo punta sul contenimento salariale quale mezzo di sostegno della propria competitività.

Il Governo ha inoltre scelto di astenersi dall'intervenire a fronte dei ritardi nei rinnovi contrattuali, causa di retribuzioni particolarmente basse in determinati settori, specialmente nell'ambito del terziario. Ne consegue la necessità di un serio approfondimento in Commissione sulla questione salariale.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) osserva che le questioni richiamate riguardano in modo particolare il settore cooperativo.

Il senatore ZULLO (*FdI*) sottolinea il vivo e generale interesse nei confronti del tema. Sollecita pertanto l'adozione di un testo base e la conseguente fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) propone di adottare il disegno di legge n. 957 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) richiede quindi di procedere allo svolgimento di audizioni.

Il PRESIDENTE propone di segnalare i soggetti da audire, ai quali verranno comunque aggiunte le associazioni sindacali dei lavoratori, nel limite di due per ciascun Gruppo, entro le ore 11 di lunedì 4 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) chiede chiarimenti relativamente alle prospettive dell'*iter* dei disegni di legge in materia dei disturbi del comportamento alimentare.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) formula una richiesta di analogo tenore riguardo i disegni di legge sulla tutela delle persone affette da epilessia.

Il senatore RUSSO (*FdI*) rammenta il prolungato impegno della Commissione riguardo ai disegni di legge in materia di salute mentale, celiachia e fibromialgia.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) ricorda che si è convenuto di procedere a un'integrazione delle audizioni sui disegni di legge in materia di fibromialgia e servizi reumatologici.

Il PRESIDENTE sottolinea le specificità caratterizzanti l'andamento dei procedimenti relativi ai disegni di legge richiamati, anche con riguardo all'esame dei connessi profili finanziari. La Commissione può peraltro valutare modalità di trattazione maggiormente agili, in primo luogo rinunciando a svolgere audizioni e considerando la possibilità di richiedere la trasmissione di contributi scritti.

La seduta termina alle ore 15,55.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 29 ottobre 2024

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

Interviene Francesco Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

Francesco LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, la senatrice Ester MIELI (*FDI*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*), Giovanni DONZELLI (*FDI*), Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Francesco LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Lollobrigida, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*).

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 29 ottobre 2024

Comitato V
Adempimenti urgenti

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,15

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Angelo Falato, appartenente al Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cd « dossieraggio » di esponenti politici e del mondo economico

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Angelo Falato, appartenente al Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cd « dossieraggio » di esponenti politici e del mondo eco-

nomico. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera e propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 14.50, è ripresa alle ore 14.55)

Audizione di Massimo Carlesì, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, distaccato presso la Direzione Investigativa Antimafia, nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cd « dossieraggio » di esponenti politici e del mondo economico

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Massimo Carlesì, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, distaccato presso la Direzione Investigativa Antimafia, nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cd « dossieraggio » di esponenti politici e del mondo economico. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera e propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,15

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Martedì 29 ottobre 2024

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
LISEI

Intervengono: per la FOFI (Federazione ordini farmacisti italiani), il presidente Andrea Mandelli, accompagnato dal direttore generale Guido Carpani; per la Fondazione Allineare Sanità e Salute, il presidente Alberto Donzelli; per la FNOPI (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche), il consigliere Maurizio Zega, accompagnato dal responsabile della comunicazione Silvestro Giannantonio.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Interviene il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), anche in merito ad alcune considerazioni del presidente Lisei riportate da un recente articolo

di stampa e non smentite, sulle quali si esprime in senso critico. Auspica che il Presidente mantenga un profilo terzo e che si svolga quanto prima una riunione dell'Ufficio di Presidenza, manifestando preoccupazioni circa l'andamento dei lavori. Segnala, in tema di programmazione, che le proposte di audizione da ultimo presentate dal suo Gruppo dovrebbero intendersi come riferite al primo ciclo di audizioni.

Replica il PRESIDENTE, il quale rammenta quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento interno, circa gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Si riserva di applicare con rigore la citata norma regolamentare, ove persistano richieste di intervento sull'ordine dei lavori volte a introdurre temi estranei alla trattazione programmata. Fa rilevare che l'articolo di stampa cui ha fatto riferimento il precedente oratore non riporta dichiarazioni ufficiali, bensì brani di conversazione ascoltati.

Il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*) obietta che sovente gli interventi sull'ordine dei lavori originano da dichiarazioni degli auditi che si allontanano dall'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è fatto carico di richiamare gli auditi, nelle forme consentite, in tutte le occasioni in cui ciò si è rivelato necessario, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, che è sua intenzione garantire. Ribadisce la propria terzietà nella conduzione dei lavori, così come il suo fermo intendimento di non rinunciare a esprimere le proprie idee.

La deputata BUONGUERRIERI (*FDI*) formula considerazioni critiche sugli interventi testé svolti dal deputato Colucci. Rimarca che la conduzione dei lavori della Commissione è sempre stata ligia al regolamento. Soggiunge che il tempo del pensiero unico è da ritenersi ormai superato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di FOFI (Federazione ordini farmacisti italiani)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottor Andrea MANDELLI, presidente della FOFI (Federazione ordini farmacisti italiani), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) e PATUANELLI (*M5S*), i deputati Alfonso COLUCCI (*M5S*) e Alice BUONGUERRIERI (*FDI*), nonché il presidente LISEI (*FdI*).

Replica agli intervenuti il dottor MANDELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione della FOFI.

Audizione di rappresentanti della Fondazione Allineare Sanità e Salute

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottor Alberto DONZELLI, presidente della Fondazione Allineare Sanità e Salute, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i deputati Alice BUONGUERRIERI (*FDI*) e Alfonso COLUCCI (*M5S*) e il presidente LISEI (*FdI*).

Risponde ai quesiti il dottor DONZELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa l'audizione della Fondazione Allineare Sanità e Salute.

Audizione di rappresentanti di FNOPI (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottor Maurizio ZEGA, consigliere della FNOPI (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre un quesito, il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*).

Il PRESIDENTE manifesta riserve sulla pertinenza del quesito testé formulato.

Il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*) precisa la propria domanda, che viene conseguentemente ammessa.

Ulteriori quesiti e considerazioni sono quindi formulati dalle deputate BUONGUERRIERI (*FDI*) e PATRIARCA (*FI-PPE*), nonché dal presidente LISEI (*FdI*).

Risponde agli intervenuti il dottor ZEGA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE si riserva di convocare l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella corrente settimana o in quella successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Martedì 29 ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
MAGNI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,55

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 334 di martedì 8 ottobre 2024, seduta n. 98 della Commissione Affari esteri e difesa (3^a), alla pagina 35, 20^a riga, le parole: « 16 lanciatori e 8 posti comando, aventi elevata mobilità tattica e strategica, in grado di impiegare missili anche con capacità *loitering* (circuitanti), in grado di orbitare su un'area designata e acquisire, indentificare, monitorare e ingaggiare bersagli terrestri fino a 90 chilometri di distanza » sono sostituite dalle seguenti: « aventi elevata mobilità, capacità “circuitanti” e in grado di identificare e ingaggiare, in tempo reale, molteplici bersagli terrestri ».

